CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI, AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

> SEDUTA 87. SITZUNG 13 - 1 - 1967

Presidente: PUPP

Vicepresidente: BERTORELLE



INDICE

INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 55:

« Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali »

pag. 3

Gesetzentwurf Nr. 55:

Änderung und Ergänzung der Gemeindewahlordnung laut Regionalgesetz Nr. 5 vom
April 1956 und Nr. 28 vom 19. September 1963 »

Seite 3

A cura dell'Ufficio resoconti consiliari Ore 10.10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 12.1.1967.

MARTINELLI (Segretario questore - D.C.): (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del disegno di legge n. 55: « Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 aprile 1956, n. 5 e 19 settembre 1963, n. 28 sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della commissione legislativa.

BENEDIKTER (S.V.P.): (legge la relazione).

PRESIDENTE: Prima di proseguire nei lavori desidero fare una comunicazione lieta: il cons. Steger ha avuto il primo figlio.

Bevor wir mit den Arbeiten weiterfahren, möchte ich unserem Herrn Landtagsabgeordneten Steger zu seinem ersten Sohn gratulieren. (Applausi).

PRESIDENTE: La discussione generale sulla legge è aperta. Chi chiede la parola? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I).: Signor Presidente, signori colleghi, i disegni di legge e le leggi in materia elettorale hanno uno scopo evidente ed uno scopo che vorrei chiamare occulto. Lo scopo evidente è quello di presentare delle norme, in questo caso correttive e modificative della legge elettorale comunale emanata dal Consiglio regionale tempo addietro, norme modificative, correttive, che hanno lo scopo di rendere, qualche volta da un punto di vista appena appena terminologico come accade in qualcuno di questi articoli, altre volte invece in modo sostanziale, di rendere più aderente la norma ad alcuni casi, ad alcune situazioni, ad alcune difficoltà che si sono rivelate nell'applicazione della legge vigente. L'esame di questi casi credo sia più opportuno lasciarlo alla discussione articolata, in quanto sono casi di dettaglio, e il riassumerli nella discussione generale non porterebbe alcun vantaggio, perché poi bisognerebbe esaminarli in particolare articolo per articolo.

pag. 4

Lo scopo occulto che hanno tutte quante le leggi in materia elettorale è quello che la maggioranza cerca di conseguire, la maggioranza e il Governo che le propone per meglio adeguare le norme di legge allo scopo dei partiti che in quel momento, in questo momento, hanno la maggioranza. Lo scopo che questi partiti cercano di ottenere è quello di far sì che vengano create delle condizioni dalle quali si attendono un maggior vantaggio nel momento delle elezioni stesse. Purtroppo nella nostra storia italiana e anche nella storia breve della Regione Trentino-Alto Adige, nessuna delle leggi elettorali è sfuggita a questa realtà.

E vorrei dire che nessun partito, e quando dico nessuno intendo dire veramente nessuno, nessun partito ha rinunciato alle possibilità che la riforma della legge elettorale prospetta per poter mettere la mano, attraverso una correzione delle norme esistenti, a qualche successo migliore, per se stesso partito. E forse questo successo non sarebbe però tale da costituire un vantaggio per la intera collettività, vuoi per lo Stato se si tratta di legge elettorale nazionale, vuoi per la Regione se si tratta di legge elettorale regionale, vuoi infine per i comuni. Nella storia politica italiana abbiamo avuto esempi clamorosi, in cui la maggioranza si è sforzata di raggiungere questo scopo occulto, sia pure ammantando le proposte con una sevie di motivazioni di varia natura, che facevano però fatica a coprire quello che era l'intendimento reale che la maggioranza stessa si proponeva. Senza andare molto addietro nel tempo, per parlare di quella che è stata la riforma elettorale Acerbo in Italia, basterebbe riferirsi a quanto è avvenuto sul finire dell'e poca degasperiana, quando in Italia si è varata quella legge, con estrema difficoltà, che venne chiamata in Parlamento e dalla coscienza e dalla voce popolare legge-truffa. Naturalmente la posizione dei partiti in queste variazioni delle leggi elettorali, è inevitabilmente diversa da quando sediamo al Governo o da quando sono all'opposizione. È una cosa triste, una delle tristezze che la vita politica presenta; è uno degli aspetti, diciamo pure con franchezza, meno nobili dell'attuale sistema partitico.

Al di là però di questa, che è una osservazione che inevitabilmente colpisce tutti quanti i partiti, dal primo fino all'ultimo, nessuno escluso, ci sono a volte situazioni che evidenziano posizioni contraddittorie, estremamente stridenti ed estremamente insopportabili al buon senso ed insopportabili alla logica, e sono quelle posizioni che vedono, a distanza di poco tempo, partiti che stanno all'opposizione, che stavano all'opposizione, assumere, nel momento in cui sono al Governo, orientamenti e decisioni completamente contrastanti con quanto avevano affermato e richiesto poco tempo prima.

Non è la prima volta che in quest'aula si parla di leggi elettorali dei comuni, e non è la prima volta che trattando di questo argomento viene in esame un tema fondamentale che è quello del limite di abitanti richiesto al comune, perché a quel determinato comune si applichi o non si applichi il sistema proporzionale.

Dirò che la prima proposta di legge presentata in questo Consiglio regionale era una proposta di legge che non so se venisse di più dalla socialdemocrazia o dal P.S.I. d'allora, ma era una proposta di legge che aveva raccolto le firme di presentazione dei socialisti, sicuramente dei socialdemocratici — chi abbia avuto la priorità, gli uni o gli altri, in questo momento non ricordo —, ed era stata una proposta di legge che era stata firmata anche dal rappresentarite del P.L.I., ed era stata firmata penso anche dal rappresentante del partito comunista, anzi vorrei dire sicuramente, - mi aiuta qui con i suoi continui assensi il collega Molignoni —, credo fosse stata firmata anche dal rappresentante del P.P.T.T. Era una proposta di legge intesa a richiedere che il limite dell'applicazione del sistema proporzionale fosse abbassato da 10.000 abitanti a 3.000 abitanti. In quell'occasione si sono sentiti discorsi che meriterebbero per il loro contenuto dottrinale di essere riletti anche in questa occasione, perché tutti i rappresentanti delle minoranze avanzarono allora una osservazione di fondo, una osservazione fondamentale, e cioè che anche nella vita delle amministrazioni comunali fosse opportuna un'opera di educazione a livello popolare, di educazione alla vita democratica, di educazione anche ad inserire problemi particolari, all'interno di visioni politiche generali e più ampie e che questa opera di educazione democratica non potesse assolutamente essere fatta con il sistema maggioritario nei piccoli comuni, non dico nei minimi, ma anche nei medi comuni, medi e piccoli comuni, quel sistema maggioritario che in realtà finisce per contrapporre gruppi di persone ad altri gruppi di persone, spesse volte gruppi di famiglie ad altri gruppi di famiglie, qualche volta con una intonazione parentelare invece che politica, qualche volta con dei contrasti che nascono da piccole, misere, miserabili beghe paesane invece che da orientamenti politici. E in sostanza si concludeva che nulla ci sarebbe stato di meglio per le nostre terre del Trentino e dell'Alto Adige, ma particolarmente del Trentino perché l'Alto Adige segue un proprio sistema elettorale diverso in conseguenza di quelle che sono le situazioni etniche diverse, nulla ci

sarebbe stato di meglio per il Trentino che quello di promuovere questo tipo di educazione democratica, estendendo il sistema proporzionale fino ai comuni con 3.000 abitanti.

Allora, da parte del rappresentante del P.S.I. si disse qualche cosa che mi colpì per la sua giustezza e per la validità di questa argomentazione, si disse allora che tutte le cose umane hanno degli aspetti negativi e positivi, ma che rispetto agli inevitabili aspetti negativi che questa estensione del sistema proporzionale ai piccoli comuni avrebbe portato con sè, c'era però un aspetto positivo estremamente serio, estremamente importante, fondamentale, specialmente non tanto nei confronti delle liste dei candidati o del gruppo di eletti, quanto nei confronti dei cittadini, i quali, non dimentichiamolo sempre, non sono soltanto oggetto di questo processo elettorale, ma sono oggetto di diritti e di interessi. Aspetto utile nei confronti dei cittadini, si disse allora da parte del rappresentante del partito socialista, era questo: che mentre le liste cosiddette di natura civica, quelle che nascono nel sistema maggioritario, gran parte non hanno la capacità morale e politica di assumere, nei confronti della cittadinanza a cui si rivolgono per ottenere i voti, quegli impegni che siano durevoli e valevoli, perché si tratta in sostanza di liste che sono formate occasionalmente, senza un mastice di natura ideale e politica che le preceda, le liste di partito davano, assieme ad altri aspetti negativi che non voglio assolutamente sottacere, davano ai cittadini una garanzia fondamentale, e cioè che quel programma, che nel periodo elettorale da quella lista che porta quel determinato simbolo viene presentato, è garantito non solo dagli eletti di quella lista, ma è garantito dalla esistenza di una sezione di partito in quel determinato comune, è garantito dalla esistenza di una organizzazione provinciale di partito, è garantito dalla esistenza di una organizzazione e di una dottrina nazionale di quel determinato partito, per cui è evidente che se in un paese si presenta una lista con il simbolo della falce e del martello o della bandiera tricolore con la scritta P.L.I., gli eletti di quella lista potranno in un certo senso sgarrare perché a tutti accade ed è sempre possibile, ma non potranno sgarrare in modo tale da uscire da quelli che sono i canoni fondamentali dell'indirizzo ideologico, dell'indirizzo amministrativo, dell'indirizzo economico, che fa capo a quel determinato simbolo e a quel determinato partito. Perciò i vantaggi della estensione della proporzionale non sono soltanto quelli di aumentare l'incidenza e l'opera di maturazione e di educazione democratica fra i cittadini, ma sono anche quelli di consentire e di garantire una maggior sicurezza per il corpo elettorale che i programmi presentati con determinati simboli saranno, non dico realizzati ma perlomeno mantenuti nello spirito e nella volontà. Un altro ed ultimo elemento che credo fosse comune a tutti i gruppi politici che avevano sottoscritto quella prima proposta di legge, in me indubbiamente c'era e penso che ci fosse anche negli altri, un altro elemento positivo che vedevamo nell'abbassamento del limite per l'applicazione della proporzionale era dato da questo: ogni partito ha inevitabilmente, per una legge direi naturale, la tendenza a sopravvivere come gli esseri che esistono; infatti una volta che un essere nasce e vive fa tutto il possibile per ingrandirsi e ampliarsi e per sopravvivere, e così accade anche ai partiti. Là dove esiste un partito grosso, che ottiene spesse volte la maggioranza assoluta, sempre la maggioranza relativa in un determinato paese, la forza di questo partito, l'incrostazione di interessi legittimi e qualche volta anche meno che legittimi, l'incrostazione di clientele, l'incrostazione che dipende sempre dall'esercizio del potere, crea una situazione di disuguaglianza in-

giusta fra le idee, perché anche se l'elettorato attraverso esperienze politiche o storiche sta per allontanarsi da determinati orientamenti per avvicinarsi ad altri, si applica la legge della vischiosità, per cui il grosso partito riesce in sostanza a mantenersi a galla, anche quando il suo contenuto ideale incomincia ad essere superato o ad essere diminuito di valore e di importanza. Per cui, si diceva, proprio per consentire una maggiore mobilità ideale e ideologica all'interno delle nostre popolazioni, proprio per consentire la possibilità onesta e reale di ricambio delle ideologie, possibilità di ricambio dei partiti al potere, nel quale consiste l'unica e vera sostanza della democrazia, il mantenere il sistema maggioritario nei comuni del Trentino significava porre un limite alla possibilità di manifestarsi di altri partiti, di affermarsi di altri partiti, significava mantenere con la forza della legge vigente un non più giustificato predominio di un unico partito. Per essere chiari, perché a me piace essere sempre chiaro, il sistema maggioritario fa piacere alla D.C. che è il partito grosso, il partito di maggioranza, non fa piacere evidentemente, e non lo ritengono utile, gli altri partiti di maggioranza, perché? perché hanno tutto il diritto di chiedere una situazione di partenza uguale, in modo che il confronto sia non tra forza e forza di partito, ma tra bontà delle idee di un partito e bontà di idee di un altro partito. Questi i ragionamenti che nel 1959, mi pare, o 1960, facevamo tutti, c'erano i socialisti, i socialdemocratici, i comunisti, i liberali, non so se c'erano gli indipendenti allora, mi pare di sì, aspetto una conferma perché non ricordo, il P.P.T.T., e contro queste nostre richieste si alzava il muro della D.C., la quale D.C. è l'unica che ha tutti i vantaggi a mantenere il sistema maggioritario, blocca la situazione, non consente l'intercambiabilità, non consente il fatto che i piccoli partiti vengano a galla, in sostanza crea le condizioni per trasferire anche nel futuro questo potere e questo quasi monopolio, per dir la verità adesso molto ma molto sbocconcellato, che aveva specialmente nel passato in provincia di Trento. Quali erano le tesi degli oppositori? La tesi interna era quella che or ora ho detto: la D.C. non vuole l'estensione ulteriore, ha inghiottito a stento già quelle estensioni che si sono fatte; non le voleva, non desidera l'estensione del sistema proporzionale a comuni anche con popolazione minore. La tesi era questa: ma, vedete, se noi consentiamo la politicizzazione delle amministrazioni comunali creiamo un frazionamento all'interno del consiglio comunale, creiamo una estrema difficoltà di comporre poi le giunte e la scelta del sindaco, e in sostanza, tenendo d'occhio quello che è l'aspetto più particolarmente ideologico e politico, creiamo una situazione non molto semplice per le amministrazioni comunali. Tesi contestabile, innanzitutto su un piano dottrinale. Signori, di questo passo tanto valeva mantenere l'impostazione che un tempo, adesso per fortuna non più, dava santa madre Chiesa alla vita politica, valeva la pena di mantenere quella, nessuno si arrischi ad avere ideologie diverse, nessuno si arrischi a organizzarsi politicamente in filoni e in partiti diversi, basta che ci sia ordine, con qualsiasi sistema ottenuto e mantenuto, basta che ci sia una amministrazione e poi per il resto i cittadini non siano cittadini, ma siano buoni sudditi. Questa era l'impostazione contro la quale la stessa democrazia è stata vittoriosa, e tutta la storia del secolo scorso è stata proprio la lotta della democrazia che vuole la intercambiabilità dei partiti al potere e degli orientamenti ideologici che guidano la società, contro il principio della conservazione della stasi della morte, vuoi di parte clericale, vuoi di parte nobiliare aristocratica. Certo, siamo ben tutti quanti d'accordo, è molto più facile, è estremamente più facile governare un paese quando non c'è di mezzo un parlamento, Franco ce lo insegna; è molto più facile governare un paese quando non ci siano di mezzo rappresentanti di partiti, ce l'hanno insegnato tutti coloro che hanno avuto ideologie diverse da quella democratica. Ma noi ci siamo battuti per arrivare a questo diritto delle idee, delle ideologie politiche, di venire alla superficie e di affermarsi.

Ora, coloro che ogni volta in cui si dice di cercare di porre qualche limite e qualche controllo all'amministrazione comunale, scandalizzano e dicono: ma bisogna aver fiducia nelle nostre popolazioni — questa è sempre stata la tesi dell'avy. Bertorelle — bisogna aver fiducia nelle nostre popolazioni, non bisogna aver paura a lasciare loro l'autonomía, a lasciarli amministrare il comune come credono, perché dobbiamo aver tanta sfiducia nei nostri amministratori?, questi stessi, che pretendono che noi si dia la più ampia fiducia agli amministratori, naturalmente perché in massima parte sono democristiani, pretendono in cambio che noi abbiamo totale sfiducia nei cittadini che sono chiamati alle urne. Perché dobbiamo aver sfiducia nei cittadini che sono chiamati alle urne per eleggere i loro consigli comunali? Dobbiamo aver fiducia anche in questi, dobbiamo aver fiducia e possiamo averla proprio per quella che è la tradizione di istruzione e di cultura e di serietà e di impegno delle nostre popolazioni, dobbiamo aver fiducia che anche i cittadini dei comuni piccoli siano capaci di andare alle urne, invece che a eleggere la lista del Bepi e la lista del Toni, a dare il loro voto alla lista con il simbolo dello scudo crociato o con quello del P.C.I. o con quello del M.S.I., o per quello socialista o per quello dei liberali o per chiunque si presenti legittimamente abilitato a ciò non soltanto da un patto ritrovato sul momento per comporre una lista elettorale, ma dall'aver dietro le spalle una tradizione di pensiero, una tradizione ideale e una tradizione amministrativa.

Perciò, senza voler fare delle polemiche, io non posso non meravigliarmi se al momento della votazione di alcuni emendamenti per gli art. 8, 9 e 11 che assieme a molti rappresentanti dei gruppi di minoranza ho consegnato poco fa alla Presidenza del Consiglio, non potrò non meravigliarmi se, intorno a quegli emendamenti, non si formerà almeno quella stessa unità che si era formata al momento della presentazione del primo disegno di legge. E per evitare che qualcuno, andando poi al di là della polemica, volesse arrogare il fatto che altro è il dovere che gli uomini hanno quando sono all'opposizione e altro è il dovere che gli uomini hanno quando sono in maggioranza, io mi consento di affermare per me, e credo che sarà contento anche il collega Molignoni se dirò anche di lui, che quando eravamo in Giunta ed è stato ripresentato ad opera delle minoranze questo disegno di legge, noi, compartecipi della responsabilità della maggioranza, abbiamo chiesto in Giunta di poter votare, pur essendo in maggioranza, secondo quella coscienza e secondo quegli orientamenti che ci avevano portato a votare e a sottofirmare quella determinata proposta di legge quando eravamo in minoranza.

Per cui io mi attendo veramente che intorno a questo problema fondamentale, più che il palleggio delle responsabilità, intervenga un dibattito serio ed impegnativo, e io mi attendo che dalla parte socialista ci venga un aiuto conseguentemente a quello che la parte socialista ha sempre affermato. Dico ancora che non mi pare che sia una argomentazione sufficiente quella di dire: mah, qualche cosa abbiamo pur raggiunto, se non siamo riusciti a passare da 5.000 a 3.000 siamo però riusciti a passare da 5.000 a 4.000, e in questo senso noi abbiamo mantenuto — così sarebbe la tesi che

è stata espressa dai socialisti anche in sede di commissione — in questo seno noi abbiamo mantenuto coerenza e fedeltà alle nostre impostazioni passate, dico che non mi pare una argomentazione sufficiente perché allora nel 1959 e poi nel 1963 non si parlava di abbassare comunque il limite dell'applicazione della proporzionale, si parlava di abbassarlo fino ai 3.000 abitanti, tant'è vero che qui in questa sede era stato portato da tutti, e credo anche dall'allora capogruppo del P.S.I., un lungo elenco dei comuni, i quali, abbassando la proporzionale fino ai 3.000 abitanti, sarebbero passati dal sistema maggioritario a quello proporzionale, e per ciascuno di questi comuni si erano fatte delle osservazioni appropriate, facendo notare vuoi lo sviluppo economico, vuoi il numero degli abitanti che era arrivato al limite, vuoi una certa tradizione politica e culturale, vuoi anche una certa preparazione consolidata e dimostrata dei suoi abitanti. Per esempio, mi piace dire che se venisse mantenuto il limite della proporzionale fino a 4.000 abitanti, resterebbero esclusi da questi, che pure sono considerati dei benefici, in provincia di Trento, comuni come Avio che ha 3.709 abitanti, comuni come Brentonico che ha 3.353 abitanti, Canal S. Bovo che ha 3.130 abitanti, Cavalese con 3.400 abitanti, Folgaria, le cui vicende amministrative sono ben note e ben complesse e ben confuse, vero signor assessore agli enti locali? Folgaria è uno dei comuni che ha dato maggior preoccupazione per questa inquietudine interna, anche se si tratta di un sistema che non è ancora proporzionale, il che vuol dire proprio che quello che voi temete con l'applicazione del sistema proporzionale accade anche con l'applicazione del sistema maggioritario, perché non dipende tanto dal sistema ma da situazioni diverse. Sarebbero esclusi comuni come Mezzocorona con 3.639 abitanti, Predazzo con 3.783 abitanti,

Storo con 3.509 abitanti. Non è che non veda, in questo elenco che io ho qui presentato, che ci sono dei paesi che vuoi per sviluppo economico, come dicevo prima, o per tradizione culturale, per attività, per capacità anche dei propri abitanti, hanno tutti l'indiscutibile diritto di essere considerati maggiorenni perché in sostanza, signor assessore, il vostro ragionamento è questo, è il ragionamento di chi è maggiorenne e di che è minorenne, perché solo apparentemente è legato al numero degli abitanti il criterio di giudizio che assumete. Il vostro criterio di giudizio è questo: nei paesi piccoli c'è bisogno, in sostanza, di tenere gli occhi più aperti, perché non sono capaci di fare le cose bene, se ci sono troppe liste finiscono per litigare e via dicendo, e pertanto questi li teniamo in quella situazione di minorità rappresentata dal sistema maggioritario, gli altri invece li promuoviamo alla situazione di maggiorennità rappresentata dal sistema proporzionale.

La S.V.P. Alla S.V.P. va fatto un discorso a parte, perché la S.V.P. si trova in questo momento nella situazione di poter fare come Pilato, lavarsi le mani e dire: tanto son cose che interessano il Trentino, in Alto Adige non ci interessano perché da noi il sistema elettorale è profondamente diverso. Pertanto la S.V.P. può arrivare a due posizioni: una di rifiuto di questo sistema da noi proposto, cioè la estensione del sistema proporzionale fino ai 3.000 abitanti, disinteressandosi della cosa, sapendo in sostanza che il suo disinteresse è un voto a favore della tesi della Giunta, perché anche se qui dovessimo vedere la Giunta che lascia libera la propria maggioranza interna di votare secondo coscienza, la coscienza vuol dire anche quella di votare contro i nostri emendamenti, di votare secondo i propri principi, i propri orientamenti. La massiccia presenza della D.C. toglie ogni possibilità, anche se tutto il gruppo socialista votasse con le minoranze, toglie la possibilità agli emendamenti di essere approvati. Per cui il lavarsi le mani di questo problema da parte della S.V.P. vuol dire in sostanza un voto di appoggio alla tesi della D.C. Ma credo che indipendentemente da questa considerazione politica la S.V.P. non solo non dovrebbe, ma non potrebbe disinteressarsi di questo problema, perché i consiglieri regionali, per norma costituzionale e statutaria, rappresentano l'intera Regione; è una norma che può piacere e può non piacere, è una norma del resto che è abbastanza comune, è usata e applicata nella totalità dei sistemi elettivi; non c'è nessun sistema elettivo in cui l'eletto rappresenti soltanto sè stesso o la propria piccola cerchia o il proprio partito, l'eletto rappresenta sempre l'intera collettività esistente su quel territorio, al quale si riferiscono le elezioni, e pertanto i consiglieri della S.V.P., fino a mutamenti dell'attuale situazione, rappresentano l'intera Regione allo stesso modo come la rappresentiamo noi; può darsi che non faccia piacere, ma la situazione guiridica in questo momento è questa qui.

Potrebbe poi la S.V.P. lavarsi le mani o addirittura dare voto contrario in attesa di altri benefici che a sua volta potrebbe ottenere da parte della D.C. o della maggioranza intera, per questa legge vuoi per altre leggi, attraverso un mercato — e io dico la parola nel senso non dispregiativo, perché avviene abbastanza spesso — attraverso un mercato, attraverso un do ut des. Però se i consiglieri e il gruppo della S.V.P. volessero essere coerenti con quanto hanno chiesto, con quanto hanno ritenuto giusto nel passato e che ritengono giusto anche ora, specialmente volessero essere coerenti a trasportare sul piano politico quello che è il loro criterio applicato sempre al piano etnico, della difesa delle minoranze e dell'aiuto anzi alle minoranze, perché esse possano affermarsi, svilupparsi, dovrebbero essere solidali con noi. Questa è la logica. Purtroppo la situazione politica qualche volta prende una strada diversa anche dalla logica.

Questo il gruppo liberale ha inteso far presente. Altri temi, numerosi temi, sui quali dovremo intervenire, li vedremo in sede di discussione articolata. Vorrei dirvi ancora questo per concludere: guardate, signori della maggioranza, che respingendo questa proposta, che non nasce armata dalla testa di Giove oggi improvvisamente, ma ritorna qui dal '59, cioè da 8 anni, respingendo questa proposta può darsi che siate guidati più da una visione strettamente egoistica del vostro interesse momentaneo e immediato, può darsi che riteniate di opporre un no come sempre, cercate di opporvi a una proposta che viene dalle minoranze, ma è certo comunque che il no, se lo opponete a noi, suona anche da parte vostra come sfiducia nella maggiorenneità di questi comuni che bussano alla porta per essere ammessi anch'essi a fruire dei vantaggi del sistema proporzionale.

PRESIDENTE: La parola al senatore Raffeiner.

RAFFEINER (Assessore cooperazione - T.H.P.): Meine Damen und Herren! Ich möchte zunächst eine theoretische Erwägung allgemeiner Natur vorausschicken. Eine Gemeindewahlordnung, wie überhaupt jede Wahlordnung für ein Organ oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes, hat eine ähnliche politische Bedeutung wie ein Verfassungsgesetz. Sie steht rangmäßig zwischen einem Verfassungsgesetz und einem gewöhnlichen Gesetz, ist aber dem Verfassungsgesetz näher als einem gewöhnlichen Gesetz. Und so wie ein Verfassungsgesetz nicht fortwährend abgeändert werden soll, soll auch eine Gemeindewahlordnung nicht fortwährend abgeändert werden, besonnicht

ders dann nicht, wenn die Gemeindewahlen unmittelbar bevorstehen, wie es beispielsweise im Jahre 1964 der Fall war. Unsere Gemeindewahlordnung beruht auf einem Regionalgesetz vom Jahre 1956. Sie ist seither bereits zweimal abgeändert worden: einmal im Jahre 1963 durch das Regionalgesetz Nr. 28 vom 29. September 1963, und das zweitemal Jahre 1964 durch das Regionalgesetz Nr. 18 vom 18. April 1964. Durch das erste Abänderungsgesetz wurden nicht weniger als 59 Artikel, also gut zwei Drittel der 88 Artikel des Grundgesetzes vom Jahre 1956 abgeändert. Eine gute Gesetzestechnik erfordert in einem solchen Fall, wo mehr als die Hälfte der Gesetzesbestimmungen eines umfangreichen Gesetzes abgeändert werden, daß das alte Gesetz aufgehoben und durch ein neues ersetzt werde. Denn es ist für alle, die das Gesetz auslegen oder anwenden müssen, eine zeitraubende und unerfreuliche Sache, die verschiedenen aufeinanderfolgenden Gesetzesartikel ineinanderschachteln zu müssen, um mit Mühe herauszufinden, welche Bestimmungen noch gelten und welche nicht mehr, bzw. abgeändert worden sind. Gesetze sollen nicht ein Flickwerk sein wie ein Bettlerrock, bei dem man vor lauter Flicken nicht mehr erkennen kann, aus welchem Stoff er ursprünglich gemacht war. In gesetzestechnischer Hinsicht möchte ich dann ferner besonders die Bestimmung oder schon die Überschrift des Titels II der Gesetzesvorlage kritisieren, welcher lautet: «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 settembre 1963, n. 28 », also Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 28 vom 19. September 1963. Nun war aber dieses Regionalgesetz Nr. 28 vom 19. September 1963 selbst schon ein Abänderungsgesetz. Ein Abänderungsgesetz hat aber die Besonderheit, daß es nicht wie andere Gesetze die Beziehungen zwischen Menschen untereinander oder zwi-

schen Menschen und Behörden oder zwischen Menschen und Dingen regelt, sondern daß es nur den Wortlaut eines bestehenden Gesetzes ändert. Das abgeänderte Gesetz, nicht das Abänderungsgesetz, regelt die Beziehungen zwischen den Menschen. Das Abänderungsgesetz hat seine Aufgabe in dem Augenblick erfüllt, in dem es in Kraft tritt, denn da hat es nämlich dem früheren Gesetz einen neuen Wortlaut gegeben und den Zweck erreicht, den es nach der Absicht des Gesetzgebers erreichen sollte. Es scheint mir daher unlogisch, ein Abänderungsgesetz nachträglich abzuändern, denn abgeändert werden muß das Grundgesetz, das ursprüngliche Gesetz in seinen eben abgeänderten Bestimmungen. Mit anderen Worten: Es handelt sich darum, eine Reihe von Gesetzesartikeln, die schon einmal im Jahr 1963 abgeändert worden sind, heute neuerdings abzuändern, was gesetzestechnisch nur dann richtig geschieht, wenn die Bestimmungen des Grundgesetzes geändert werden. Ich stelle daher den Antrag, daß die Gesetzesvorlage der -Kommission zur Abänderung des Titels II zurückgeschickt wird. Ich glaube, daß das keine große Arbeit ist. Meiner Ansicht nach hätte dann das Gesetz einen richtigeren Wortlaut.

Am meisten reformbedürftig von allen Bestimmungen der gegenwärtig geltenden Gemeindewahlordnung ist nach meiner Ansicht der Art. 34. Leider betrifft keine der in der Gesetzesvorlage beantragten Abänderungen diesen Art. 34, weshalb von mir und einigen Kollegen ein Abänderungsantrag zu diesen Art. 34 eingebracht worden ist. Ich behalte mir vor, bei der Debatte über die einzelnen Artikel näher darauf zurückzukommen und ausführlich zu diesem Abänderungsantrag, den ich zusammen mit einigen Kollegen eingebracht habe, Stellung zu nehmen. Für heute möchte ich bloß in Kürze andeuten, um was es sich handelt. Im Art. 34 wird nämlich die Mindest-

und die Höchstzahl der Kandidaten, die für die Gültigkeit einer Kandidatenliste erforderlich bzw. zulässig ist, festgesetzt, und zwar in einer Art und Weise, daß den kleineren Parteien die Möglichkeit, Kandidatenlisten einzureichen, weitgehend erschwert wird. Solche Bestimmungen sind undemokratisch, weil sie nur den Zweck verfolgen, im Interesse der herrschenden Parteien, besonders in den kleineren Gemeinden, das Aufkommen einer ernst zu nehmenden Opposition zu verhindern. Es ist nicht gut, wenn eine einzige Partei oder Gruppe im Gemeinderat herrscht und wenn es im selben keine ernst zu nehmende Opposition gibt, wie dies in den meisten Dorfgemeinden, wenigstens der Provinz Bozen, der Fall ist. Das Entstehen einer ernst zu nehmenden Opposition ist in jedem Gemeinderat wünschenswert, und zwar um so wünschenswerter, als voraussichtlich - nach allem was man zu hören bekommt — die bestehenden Autonomien in nächster Zeit erweitert werden sollten. Das Fehlen einer ernst zu nehmenden Opposition führt zu Mißbräuchen. Bald kommen aus dieser, bald aus jener Gemeinde Klagen über Amtsmißbrauch, Cliquenwirtschaft, Unterdrückung der kleinen Leute. Öfter als der Außenstehende glaubt, geschehen Dinge, die nicht geschehen sollten. Es kommt vor, daß Protokolle über Sitzungen geschrieben und unterschrieben werden, die gar nicht stattgefunden haben, oder über einstimmig gefaßte Beschlüsse, die niemals gefaßt worden sind. Es mögen dies Ausnahmefälle sein, weil viele Gemeindesekretäre sich weigern mitzutun. Diese Fälle werden sich aber mehren, wenn einmal, wie erwartet wird, die Gemeindesekretäre direkt der Gemeinde oder der Provinz unterstellt sind; sie werden sich dann nicht mehr so leicht dem Druck des Bürgermeisters oder der herrschenden Partei entziehen können. Umso notwendiger wird dann in jedem Gemeinderat eine Oppositionsgruppe sein, auch wenn sie noch so klein ist, die dem Bürgermeister, dem Gemeindesekretär und dem Gemeindeausschuß auf die Finger schaut. Daher darf die Bildung einer Opposition in den einzelnen Gemeinderäten nicht erschwert, sondern soll im Gegenteil begünstigt werden. Dies ist der Sinn und Zweck des Verbesserungsantrages zum Art. 34. Es ist im Interesse der Sauberkeit der Verwaltung und letzten Endes der Festigung der Demokratie, daß die Bestimmung des Art. 34 der Gemeindewahlordnung so abgeändert wird, daß den örtlichen Minderheiten die Aufstellung von Kandidatenlisten bei den Gemeindewahlen nicht erschwert, sondern im Gegenteil erleichtert wird.

(Signore e Signori! Quale premessa vorrei, in linea teorica, fare anzitutto alcune considerazioni a carattere generale. Un ordinamento elettorale per i Comuni o per qualsiasi altro Organo o Ente di diritto pubblico, può equipararsi come importanza politica ad una legge costituzionale. Tale ordinamento, in ordine di graduatoria, sta infatti fra la legge costituzionale e la legge ordinaria, ma è più affine alla prima. E come non deve essere soggetta a frequenti modifiche una legge costituzionale, altrettanto non lo deve essere un ordinamento elettorale, specie poi nell'imminenza delle elezioni amministrative, come si verificò ad esempio nel 1964. Il nostro ordinamento elettorale comunale si fonda su di una legge regionale del 1956, e da allora ha già subito due modifiche: una prima nel 1963 a mezzo della legge regionale nr. 28 del 29.9.1963, e la seconda a mezzo della legge regionale nr. 18 del 18 aprile 1964. Con la prima legge vennero modificati non meno di 59 articoli ossia un buon due terzi dei complessivi 88 articoli della legge base del 1956. Una equilibrata tecnica legislativa richiede che, qualora si siano modificati oltre la metà degli articoli di una vasta legge, quella legge stessa venga revocata e sostituita con una nuova. E ciò poiché, a prescindere dalla non indifferente perdita di tempo, non è certo una faccenda simpatica per coloro che sono preposti alla esplicazione o esecuzione della legge, il dover ricomporre gli articoli in ordine di successione, onde riuscire a stento a raccapezzarsi quali norme siano ancora vigenti e quali no, nella fattispecie quali siano state modificate. Le leggi non devono ridursi ad un qualcosa di rabberciato, come la giacca di un mendicante della quale, a furia di toppe, non si riconosce più il tessuto originario. Vorrei poi avanzare delle critiche sulla tecnica legislativa, in particolare sulle norme, a cominciare dal Titolo II del disegno di legge che suona così: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19.9.1963, nr. 28 ». Ma quella legge regionale del 19.9.1963 nr. 28, era già una legge di modifica e di integrazione! Una tale legge, rispetto a quelle altre leggi che regolano i rapporti fra gli individui, o fra il cittadino e l'Autorità, o fra l'individuo e lo stato di cose, ha la particolarità di poter modificare solo il testo di una legge già in vigore. La legge modificata e non quella di modifica regola, pertanto, i rapporti sociali. La legge di modifica ha assolto definitivamente al proprio compito nell'attimo stesso in cui essa entra in vigore con il testo rinnovato, poiché da quel momento è stato conseguito lo scopo che il legislatore si era prefisso. Mi sembra pertanto illogico modificare ulteriormente una legge di modifica, in quanto è la legge base che va modificata, la legge originaria, le cui norme attualmente in vigore erano appunto già state modificate. In altre parole: si tratta oggi di rimodificare una serie di articoli di legge alla cui modifica si era proceduto già una volta nel 1963, provvedimento questo che può considerarsi regolare sul piano tecnico legislativo solo qualora vengano modificate le norme della legge base. Chiedo pertanto che il documento relativo al disegno di legge venga ritornato alla commissione, onde la stessa provveda alla modifica del Titolo II. Non credo che ciò potrà costituire un lavoro molto gravoso, e ritengo che in tal modo la legge potrà avvalersi di un testo più esatto.

A mio avviso di tutte le norme del regolamento elettorale comunale attualmente in vigore, l'articolo che maggiormente necessita di una riforma è il 34. Purtroppo fra le proposte di modifica riportate nel disegno di legge nessuna concerne l'articolo 34, per cui abbiamo provveduto, alcuni colleghi ed io, a presentare un emendamento a quell'articolo. Mi riservo di approfondire questo argomento nel corso del dibattito articolato, e di esporre dettagliatamente quelli che, in merito all'emendamento presentato assieme ad alcuni colleghi, sono i miei intendimenti. Per oggi desidero limitarmi ad un breve accenno in merito. Sappiamo che l'art. 34 stabilisce il numero minimo e massimo dei candidati i quali, ai fini della validità della lista elettorale, devono o possono figurare nella lista stessa, e la norma è tale da rendere particolarmente difficile, ai Partiti minori, la possibilità di presentare le loro liste. Norme del genere sono antidemocratiche in quanto, nell'interesse dei Partiti predominanti, mirano, specie nei Comuni più piccoli, soltanto ad impedire il sorgere di una valente opposizione. Non è bene che in seno ad un Consiglio Comunale domini un unico Partito o gruppo di maggioranza politica e che manchi, in seno al Consiglio stesso, una seria opposizione; situazione questa, in atto in quasi tutti i piccoli Comuni, almeno nella Provincia di Bolzano. C'è veramente da augurarsi il sorgere di una seria opposizione, tanto più auspicabile proprio in previsione stando a quanto si sente dire — che le sussistenti autonomie dovrebbero in un imminente futuro venire a godere di un ampliamento. La mancanza di una seria corrente d'opposizione conduce senz'altro ad abusi, come dimostrato dalle lamentele sull'abuso di autorità, sull'amministrazione camorrista, sullo stato di schiavi tù politica e sociale dei meno agguerriti. Più spesso di quanto non si creda accadono cose che non dovrebbero accadere. Succede infatti che vengano redatti e sottoscritti verbali di sedute che non hanno mai avuto luogo o di deliberazioni votate all'unanimità e mai avvenute. Considerando che parecchi segretari comunali non si prestano al gioco, potrebbero essere casi sporadici, destinati però a moltiplicarsi allorquando — come ci si aspetta — i segretari comunali saranno posti alle dirette dipendenze del Comune o della Provincia; da quel momento non sarà loro più tanto facile potersi sottrarre alle pressioni del Sindaco o del Partito dominante. Si renderà allora più che mai necessario, in ogni Consiglio Comunale, un gruppo di opposizione — per quanto piccolo potrà essere — che tenga d'occhio Sindaco, Segretario e Giunta Comunale. Pertanto, anziché ostacolarla si dovrà invece favorire la costituzione, in seno ai singoli Consigli Comunali, di un gruppo d'opposizione. Questo, in sintesi, è lo scopo cui tende l'emendamento all'articolo 34. È proprio nell'interesse di una sana amministrazione, ed in definitiva anche di un rafforzamento della democrazia, che si deve procedere alla modifica dello articolo 34 dell'ordinamento comunale, una modifica che durante le elezioni comunali, non renda pressoché impossibile alle minoranze locali la formazione della lista dei candidati, ma che, al contrario, faciliti tale operazione).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Santoni.

SANTONI (D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, a nome del mio gruppo prendo la parola su questo disegno di legge n. 55, che tratta una materia di cui questo Consiglio

regionale in passato si è ampiamente occupato e in maniera notevolmente approfondita, come documentano gli atti consiliari che il sottoscritto, essendo nuovo di questa Assemblea, ha voluto consultarsi. Ho voluto consultare gli atti per cercare di collegare storicamente questa discussione a quelle avvenute, e per non ripetere possibilmente argomentazioni che già la stragrande maggioranza dei consiglieri regionali qui presenti conoscono. Tutti i temi trattati da questo disegno di legge, ad eccezione credo di quello che si riferisce alla durata in carica dei consigli comunali, hanno trovato in passato esame molto ampio e su di essi i vari gruppi politici hanno preso delle chiare posizioni.

In linea generale dirò subito che condivido quanto sostiene il provvedimento, così come esposto nella relazione della Giunta regionale che accompagna il disegno di legge.

Ritengo opportuna la proposta di proroga della durata in carica dei consigli comunali da 4 a 5 anni. È chiaro, e qui ribadisco quanto ha detto la Giunta nella sua relazione, che un'amministrazione in un quadriennio incontra veramente gravi difficoltà a portare a compimento un consistente programma di interventi. Ciò si manifestava anche in passato, quando i maggiori impegni dei comuni si concretavano nei lavori pubblici; oggi poi l'insufficienza del tempo diventa notevolmente più evidente con comuni che vengono ampliati enormemente nel loro lavoro, soprattutto in relazione all'art. 1 della legge n. 29 sull'ordinamento dei comuni. Secondo le concezioni più moderne dell'ente locale, il comune non è più mero certificatore del diritto, ma diventa protagonista e attore dello sviluppo economico di tutta la comunità, ed è proprio per questo che se vogliamo dare al comune questa possibilità di realizzare programmi che lo impegnano sul piano della promozione generale della vita economico-sociale della comunità che amministra, dobbiamo anche accordare agli amministratori uno spazio di tempo adeguato per realizzare questi programmi. Mi semrba appunto di poter logicamente collegare la proposta di ampliamento della durata in carica dei consigli comunali, con una dimensione sociale che al comune ha attribuito positivamente l'art. 1 della citata legge n. 29 del 1963. Non occorrono molti argomenti per giustificare questo, se si pensa, anche prescindendo dai lavori pubblici dei maggiori comuni, ai problemi della industrializzazione, del reperimento delle nuove fonti di lavoro. Con questa proroga della durata in carica del consigli comunali si viene ad attuare anche un allineamento con quanto ha già deciso il Parlamento nazionale con apposita legge del 1964, n. 663, che stabilisce appunto che i consigli comunali durino in carica 5 anni. L'unica cosa che va ribadita, e che io ci tengo a ribadire, è che le norme relative alla maggior durata in carica dei consigli comunali non si applicano ai consigli comunali in carica all'atto dell'entrata in vigore della legge. Questo deve essere ribadito, anche perché, come giustamente ha affermato il sen. Raffeiner, non nascano eventuali equivoci circa la possibilità di applicare immediatamente il disegno di legge che noi stiamo oggi qui trattando, una volta che fosse diventato legge, anche alle amministrazioni comunali oggi in carica.

Per quanto poi riguarda l'estensione del sistema proporzionale ai comuni fino ai 4.000 abitanti, dico subito che in linea di principio non avrei nulla in contrario, per il fatto che ciò viene ad attuare effettivamente una maggiore democratizzazione della vita locale, anche se viene a politicizzare ulteriormente i consigli comunali a scapito talvolta di un buon andamento amministrativo. Io sono d'accordo però che l'estensione del sistema proporzionale responsabilizza in maniera più pertinente i consigli comunali, mettendo dietro ai consigli comunali dei partiti politici che, essendo responsabili della

continuità delle amministrazioni e della continuità degli impegni che i consiglieri assumono in un determinato periodo amministrativo, evidentemente garantiscono una certa maggior serietà di linea politica e maggior coerenza di sviluppo di questa linea. Io affermo che son d'accordo su questo abbassamento del numero di abitanti da 5 a 4.000, ma non di più. Ciò ci tengo proprio a ribadirlo in maniera precisa, anche in contraddittorio con quanto ha detto poco fa il cons. Corsini, perché io credo che uno dei principi, che non vanno assolutamente dimenticati quando parliamo di amministrazioni comunali, è quello della efficienza della amministrazione. Io ho fatto esperienze anche personali; più si parla di politica in un comune meno si agisce, meno si opera sul piano della realizzazione di concreti programmi che il comune ha il principale dovere di portare a compimento. Per cui direi che in linea di principio sono perfettamente d'accordo di portare il limite a 4.000 abitanti, visto anche l'elenco dei comuni che sarebbero interessati, comuni con caratteristiche particolari, vedi Baselga di Pinè, Borgo, Cles, Lavis, Mezzolombardo, però di fermarci a questo punto. Per fare questa ricerca, perché sapevo che questo era un tema che sarebbe stato ampiamente trattato in questa sede, ho voluto andare a consultarmi la legislazione nazionale a questo proposito, e ho trovato che il limite dei 4.000 abitanti è il più basso che esista a livello nazionale, e non vorrei che il Consiglio regionale, portando avanti queste iniziative pionieristiche, se mi consentite definirle così, non si vedesse domani in grave difficoltà in sede di ottenimento anche del visto governativo sulla legge.

Io credo che il principio dell'efficienza, il principio della buona amministrazione, della non politicizzazione dell'amministrazione a certi livelli sia un principio generale dell'ordinamento giuridico che, forse forse, se lo portassimo oltre certi limiti non troverebbe la possibilità di passare in sede di controllo governativo.

Comunque io non ho, ripeto, nessuna riserva di principio, in quanto questa ulteriore estensione del sistema proporzionale consente che i consigli comunali siano la più perfetta fotografia del corpo elettorale e che la rappresentanza di tutte le forze politiche sia presente in seno al consiglio comunale; teniamo però presente il valore che ho detto prima, che è quello della necessità che i consigli comunali possano operare con stabilità e con efficienza.

Detto questo sugli aspetti generali di questo disegno di legge, io voglio fissare la mia attenzione soprattutto su due argomenti: sul tema della ineleggibilità e incompatibilità del consigliere comunale e sul tema della decadenza del consiglio comunale quando venga a perdere la metà dei suoi membri.

Ora, l'ineleggibilità si ha quando il soggetto, per l'ufficio che ricopre o per altra causa prevista dalla legge, non può essere validamente eletto, e se viene eletto la sua elezione è nulla. Si ha invece l'incompatibilità quando la legge vieta solo i cumuli degli incarichi, in questo caso chi è eletto è obbligato a optare per uno dei due.

Non essendo membro della commissione affari generali ho letto con attenzione la relazione della commissione e, senza fare un lungo discorso preliminare, dico subito che dissento dall'idea sostenuta da qualche commissario di estendere la ineleggibilità in misura maggiore o minore agli impiegati dello Stato, della Regione e delle Province. L'argomento non è nuovo, lo dicevo prima, in questo Consiglio regionale, perché gli è stata dedicata, per quanto mi consta, l'intera seduta del Consiglio del 18 luglio 1963. In quella occasione, uno degli argomenti più tenaci portati avanti contro la eleggibilità degli impiegati delle Province e della Regione a consigliere comunale è stato quello del cons. Ceccon,

che aveva proposto con il cons. Mitolo un emendamento che diceva: « non sono eleggibili gli impiegati e i funzionari della Regione o delle Province », omettendo gli impiegati dello Stato. Ceccon in quella occasione giustificava la sua richiesta argomentando che, mentre presso lo Stato esiste una ben definita divisione che cura la materia degli enti locali, altrettanto non si sarebbe verificato presso le Province, e argomentava citando la legge sull'ordinamento del personale della Provincia di Trento che aveva addirittura la divisione degli enti locali. Se questo era un argomento che allora poteva avere anche una certa presa, oggi questo argomento credo non sia assolutamente più sostenibile, in quanto tutti sanno che la Provincia di Trento — quello era l'argomento, perché in provincia di Bolzano le cose sono ordinate in modo diverso —, ha addirittura non soltanto la divisione degli enti locali ma addirittura un assessorato agli enti locali, per cui non c'è assolutamente pericolo, come si suggeriva allora, che tutti gli impiegati della Provincia e della Regione potessero esercitare di fatto la vigilanza e il controllo sugli enti locali, creando appunto l'ipotesi del controllore controllato, perché è un'ipotesi che va assolutamente eliminata.

C'è poi una sentenza della Magistratura di Trento, che sancisce appunto l'impossibilità di candidare soltanto per gli impiegati addetti effettivamente all'ufficio enti locali, ma non nei confronti di tutti gli impiegati indistintamente della Regione o della Provincia.

Io insisto su questo argomento per ragioni varie, anzitutto per una ragione sostanziale, che è la necessità, anche per l'esperienza che ho fatto personalmente, la necessità grande di qualificare al massimo le amministrazioni comunali, le amministrazioni locali. Molto spesso persone che nascono in piccoli paesi, piccoli comuni, per ragioni di lavoro sono obbligati ad abbandonarli; molti affermano che con questo esodo

della periferia al centro la periferia si impoverisce e si fa tutta l'azione per cercare di ridurre al minimo questi danni che per questi trasferimenti la periferia subirebbe. Però molti di questi cittadini, molti, soprattutto da noi, sono impiegati negli enti pubblici autonomi, sono impiegati della Regione o delle Province. Ora io sono convinto, e sono convinto in modo profondo, che, impedendo con una norma giuridica a tutti coloro che si trovano nella condizione di essere impiegati della Regione o della Provincia di potersi dedicare all'attività pubblica nel loro comune, sarebbe un grave errore e sarebbe anche un essere contro l'autentico interesse degli enti locali.

Questa è la ragione sostanziale. Noi dobbiamo qualificare i consigli comunali, se c'è gente che vuole andare a cercar la gloria nel consiglio comunale e vuol lavorare per il suo comune, io credo che sia giusto, quando non cura presso la sua amministrazione la vigilanza e il controllo sugli enti locali, che noi consentiamo loro di partecipare all'attività del consiglio comunale.

C'è pure un'altra ragione di ordine giuridico che mi porta a dissentire da questa tesi, l'art. 51 della Costituzione, che afferma che tutti i cittadini possono accedere alle cariche pubbliche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. Sono convinto che una corretta interpretazione dell'art. 51 della Costituzione ci fa concludere che la regola è la più ampia possibile di accesso alle cariche elettive e che le eccezioni, tassativamente stabilite dalla legge, non possono essere tali da incidere sul contenuto stesso di questo diritto fondamentale, che è uno dei diritti primi dei cittadini. Le stesse leggi elettorali poi per la Camera e per il Senato sono ispirate in questo campo ad un largo principio di libertà, e fissano i casi di ineleggibilità nei confronti degli impiegati dello Stato, limitandoli soltanto ai massimi uffici dell'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare, uffici nei quali i candidati, per la natura e per l'importanza delle funzioni svolte negli stessi uffici, potrebbero esercitare una illecita pressione sul corpo elettorale. Però, fuori da questi casi, che sono casi tassativamente previsti per le leggi elettorali per il Parlamento come regola nell'annoso problema della eleggibilità o meno al parlamento dei funzionari e degli impiegati dello Stato e di altre pubbiche amministrazioni, la legge elettorale nazionale si è ispirata appunto a questo largo principio di libertà, riconoscendo in generale agli impiegati la eleggibilità.

In base a queste analogie, a me sembra eccessivo e assolutamente fuori luogo che leggi elettorali che riguardano i consigli comunali siano più restrittive di un diritto di libertà, il diritto all'elettorato passivo, che è un diritto costituzionale, è un diritto fondamentale delle stesse leggi che regolano l'elezione al Parlamento. Tanto più, ripeto, che per me il vantaggio delle amministrazioni locali ad avere anche impiegati dello Stato, della Regione o della Provincia, che non esercitino il controllo sui comuni nel consiglio comunale, è un fatto positivo.

Perciò, io propongo di lasciare il punto 2 dell'art. 18 della legge regionale 6.4.1956, n. 5, così come è formulato ora; invece, al fine proprio di avere la certezza del diritto, vedrei necessario che gli enti interessati, Stato, Regione e Provincia, ad un certo momento del procedimento elettorale, con atto formale che potrebbe essere un decreto del Presidente delle Giunte, non lasciassero i posti in organico delle rispettive amministrazioni, cui corrisponde l'effettiva vigilanza e la tutela sui comuni, perché non c'è assolutamente dubbio che chi ha la vigilanza e la tutela sui comuni è chiaramente ineleggibile. Con questo noi appli-

cheremmo correttamente l'art. 51 della Costituzione, mentre se la estendessimo generalmente a tutti, noi andremmo a violare un diritto costituzionale garantito nei confronti di tutti i cittadini. Non so se questo debba essere fissato dalla legge, credo di no, ed è un'esigenza quella che vengano preliminarmente indicati i posti di ruolo cui corrispondere la vigilanza e tutela sui comuni, è un'esigenza fondamentale, differenza che va rispettata e che qui io credo di poter avanzare. Trovo invece più giustificata la norma 3 bis dell'art. 16 del disegno di legge qui in esame, relativa agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto molto spesso in periferia si determinano fra queste amministrazioni comuni dei veri e propri conflitti di interessi ed è inopportuno, a mio avviso, anche se siamo a livello modesto, a livello di piccole amministrazioni periferiche, che si realizzino questi conflitti di interessi, perché l'amministratore dell'ospedale che deve richiedere le spedalità al comune, che si trova ad essere anche amministratore comunale, si trova veramente in grave imbarazzo, in grave difficoltà. Io non farei una malattia per difendere questa tesi, ma in questo caso c'è effettivamente una ragione che giustifica una dichiarazione netta di ineleggibilità.

Concludendo a questo proposito, esprimo la ferma convinzione mia sull'inopportunità di creare con la legislazione regionale problemi fittizi e, in ultima analisi, danneggiare le stesse amministrazioni locali. Applicando anche alla attività legislativa un criterio nazionale, occorre avere davanti, come fanno i ricercatori operativi, l'obiettivo da raggiungere, e da questo obiettivo finalizzare, strumentare la politica che si fa. In questo caso, secondo me, l'obiettivo è nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, che sono i principi sanciti dalla Costi-

tuzione, ed è nel fissare delle norme che diano, agli organi delle amministrazioni locali, la possibilità di poter avere il miglior funzionamento ed i migliori risultati.

Detto questo sul problema della ineleggibilità degli impiegati dello Stato, della Regione e delle Province, voglio intrattenermi brevemente anche su un altro problema quello cioè della incompatibilità fra le cariche di consigliere regionale, deputato o senatore e consigliere comunale, incompatibilità prevista dall'art. 20 del testo coordinato di attualità in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1966, la quale però peraltro limita la incostituzionalità della norma citata soltanto alla incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di deputato o senatore. La questione della incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere regionale è sorta in sede locale e ritengo non possa avere nessun addentellato con la sentenza, che mi sono letto con molta attenzione, ma ritengo che si tratti piuttosto di un giudizio di ordine politico che spetta esclusivamente al Consiglio regionale. La precedente legge regionale, cioè la n. 5 del 1956, all'art. 20 stabiliva appunto la incompatibilità tra consigliere comunale e membro della Giunta regionale o delle Giunta provinciali, in stretta analogia con quanto stabiliva l'art. 17 dell'allora vigente testo unico 5 aprile 1951, n. 203; tale norma è riprodotta nel testo unico 16 maggio 1950, n. 557, ed in sede di approvazione della legge regionale n. 28 del 1963 da più parti di questo Consiglio regionale era stato fatto osservare la necessità di estendere la incompatibilità prevista per i soli membri della Giunta regionale e provinciale a tutti i consiglieri regionali. E qui io faccio una cortesissima polemica con il cons. Ceccon, non perché i suoi argomenti siano normalmente peregrini, tutt'altro, ma perché mi sembra, e ho qui davanti il testo di un emendamento appunto a firma Mitolo e Ceccon, che l'emendamento che lui propone oggi sia in antitesi con quanto appunto il consigliere Ceccon nella seduta citata del luglio 1963 aveva sostenuto a proposito della estensione della incompatibilità a tutti i consiglieri regionali. Ora, siccome io ho raccolto il detto di Foscolo che esortava alle storie sono andato a leggermi il verbale della seduta del 18.7.1963, nel corso della quale il cons. Ceccon aveva detto esattamente questo: « Mi pare chiara l'esigenza di assicurare ad ogni amministrazione il numero più possibile alto di persone che facciano pratica dell'amministrazione, che prendano contatto con i problemi pubblici e mi pare evidente la necessità di evitare il cumulo degli incarichi. Inevitabilmente ciascuno di noi, sostenendo una legge che si è presentata in Consiglio regionale, sentirebbe prevalere in sè, quando lo fosse, il consigliere comunale, sarebbe guardato dal sindaco, dai colleghi consiglieri, come colui al quale si indirizzano preghiere e pressioni, al quale si richiedono interventi col quale frazionare, polverizzare gli incarichi costituzionali. È tempo — diceva il cons. Ceccon - è tempo che ciascuno di noi faccia quanto deve fare e soltanto quello, noi siamo partecipi di una assemblea legislativa e come tale dobbiamo operare ecc ».

Poi tale emendamento, sostenuto appunto dai cons. Ceccon, Mitolo e Corsini, è passato in votazione senza che ci sia stata alcuna discussione; qui trovo: nessuno prende la parola, l'emendamento è messo ai voti ed è approvato.

Ora, con questa mia cortese — penso che voi ammetterete che è cortese — polemica con il cons. Ceccon, volevo mettere in evidenza la contraddizione fra l'atteggiamento di allora, che vi aveva visti sostenere con grande impegno quell'emendamento e farlo passare, e l'atteggiamento di oggi che vi vede promotori di un emendamento che afferma il contrario.

(interruzione)

SANTONI (D.C.): Siccome io sono l'ultimo arrivato, volevo documentarmi appunto andando a vedere cosa si era detto in proposito.

Allora nel 1963 ragioni di chiarezza avevano consigliato la estensione della incompatibilità ai consiglieri regionali, ragioni che hanno trovato l'adesione del Consiglio regionale. Il problema era sorto anche in sede di modifica della legge sulle elezioni del Consiglio regionale, ma poi prevedeva l'incompatibilità fra la carica di sindaco e di assessore comunale con quella di consigliere comunale. In tale occasione era stato pure rilevato che non sarebbe giusto ammettere la eleggibilità a consigliere regionale di un consigliere comunale ed escludere invece l'assessore comunale, in quanto tra le due posizioni non esiste una sostanziale differenza, in quanto anche il consiglio comunale è un organo amministrativo come la giunta. È stato appunto in considerazione di questo argomento che, modificando l'art. 20 della legge regionale n. 5 per le elezioni comunali, ha trovato pieno consenso la modifica dell'estensione della incompatibilità per tutti i consiglieri regionale alla carica di consigliere comunale. Per ragioni di reciprocità della norma contenuta nelle due leggi, quella per l'elezione del consiglio comunale e quella per l'elezione del consiglio regionale, lo stesso concetto è stato inserito nella legge n. 23 del 18 luglio 1964, che modifica appunto la precedente legge del 1952 sulla elezione del Consiglio regionale. Molti sono gli argomenti di ordine pratico per sostenere la tesi del mantenimento della norma attualmente in vigore, incompatibilità cioè fra la carica di consigliere regionale e quella di consigliere comunale. Io qui condivido gli argomenti che a questo proposito ha usato Ceccon nel 1963 e appunto ritengo che, a distanza di tre anni, non sussistano motivi sufficienti per modificare una ponderata decisione del Consiglio regionale così recente. Perciò, ripeto, non c'è nessuna ragione per modificare questa norma.

Quello che va precisato in ogni caso è che non è possibile stabilire alcuna connessione tra la sentenza della Corte costituzionale n. 60 del 1966 e l'argomento che noi stiamo trattando, perché la sentenza n. 60 dichiara incostituzionale una parte dell'art. 20 della nostra legge non tanto per ragioni di merito quanto per incompetenza del Consiglio regionale ad interferire sullo stato di senatore o deputato spiegando - è la sentenza della Corte costituzionale che lo afferma —, che la legge regionale citata ha effetti in una materia che è estranea alla competenza del Consiglio regionale, e che non può essere disciplinata che dalla legge dello Stato. È evidente che se anche la posizione di consigliere regionale fosse entrata nell'ipotesi di cui si occupa la sentenza, certamente la Corte costituzionale non avrebbe ignorato questa circostanza. Per cui argomentare che oggi viene cambiato orientamento perché la sentenza della Corte costituzionale modifica radicalmente i temi del problema, direi che non è esatto. Non è esatto in quanto il giudizio della Corte è un giudizio di pura legittimità costituzionale, mentre il giudizio nel merito è un giudizio che spetta esclusivamente al Consiglio regionale.

È evidente che se anche il Parlamento accetterà gli argomenti che il Consiglio regionale ha sostenuto e ha accettato, che è inopportuno il cumulo degli incarichi, evidentemente stabilirà incompatibilità per il deputato o il senatore a fare il consigliere comunale.

Questo era quello che mi premeva dire a proposito di questo secondo argomento.

Ultimo tema che io voglio trattare, è quello della decadenza del consiglio comunale per il verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 11 del testo coordinato della legge elettorale comunale, cioè l'ipotesi del venir meno della metà dei

consiglieri comunali, per qualsiasi causa. Anzitutto va precisato che questa norma opera in modo differente, a seconda dell'appartenenza del comune ad una od all'altra categoria in relazione appunto al sistema elettorale, in quanto in tutti i comuni della provincia di Bolzano si applica, il sistema proporzionale, e in questi casi non si procede alla rinnovazione del consiglio se non dopo che sono spariti tutti i tentativi di surrogazione dei consiglieri comunali che sono nella lista dei non eletti. Pertanto questa ipotesi non può verificarsi se prima non si siano fatti appunto tutti questi tentativi. A mio avviso sarebbe giusto che la giunta e il sindaco, che in base all'ultimo comma dell'art. 11 dell'attuale legge elettorale restano in carica per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, non rimanessero in carica dopo che è entrata in vigore la legge regionale sull'ordinamento dei comuni, in quanto questa legge sancisce esplicitamente che il sindaco e la giunta devono avere la fiducia del consiglio comunale. Il tema qui è stato portato oltre, in quanto si era presentata la necessità di sostituire l'organo ordinario decaduto con un organo straordinario. A questo riguardo potrebbe far ombra la sentenza della Corte costituzionale 128 del 1963, che ha dichiarato incostituzionale lo art. 17 del disegno di legge che concerneva appunto l'ordinamento dei comuni; la questione di legittimità costituzionale era stata posta dal Presidente del Consiglio dei ministri che aveva impugnato una legge in seconda votazione del consiglio regionale.

Non è inutile esaminare brevemente questa sentenza della Corte, che è fondamentale, al fine di stabilire la sfera di competenza regionale in materia di scioglimento delle amministrazioni comunali e la loro sostituzione con un organo straordinario. A pag. 2 il dispositivo della sentenza dà il punto di vista della Regione: « L'art. 17 di questo disegno di legge regionale,

che poi è stato dichiarato incostituzionale, attribuiva alla Giunta regionale il potere di scioglimento del consiglio comunale, quando compisse gravi e ripetute violazioni di legge o non corrispondesse all'invito della Giunta provinciale di sostituire la giunta o il sindaco per le stesse ragioni o quando non fosse in grado di funzionare. In quella sede la Regione aveva sostenuto che quanto disponeva l'art. 17, relativamente allo scioglimento dei consigli comunali, sarebbe rientrato nella competenza sull'ordinamento dei comuni, attribuita dall'art. 5, n. 1, dello Statuto, in quanto nel concetto di ordinamento dovrebbe ricomprendersi ogni potere normativo, inteso a regolare la vita dell'ente, della nascita all'estinzione, così come appunto è previsto dalla legge comunale e provinciale. Ciò sarebbe confermato dal fatto che le norme di attuazione dello Statuto hanno attribuito alla Regione Trentino-Alto Adige il potere di scioglimento delle amministrazioni degli enti di assistenza e beneficenza, pur essendo la competenza regionale in materia niente di diverso da quella sull'ordinamento dei comuni ». Ora, la Corte costituzionale non ha accettato questo punto di vista. La Corte, nella parte finale, ha ribadito la assoluta impossibilità per il legislatore regionale di intervenire in materia di ordine pubblico per sciogliere i consigli comunali, perché questo potere viene esercitato con decreto del Presidente della repubblica, in quanto questo intervento può incidere sul funzionamento di organi pubblici, e incide anche sui fondamentali diritti del cittadino, che non sono di competenza della Regione. Questo art. 17 della legge sull'ordinamento dei comuni della Regione è stato dichiarato incostituzionale ed è decaduto.

Io ho ritenuto opportuno fare tutto questo discorso sulla sentenza 128 della Corte costituzionale, per poter argomentare che il caso prospettato dalla commissione con l'emenda-

mento all'art. 3 del disegno di legge e appunto « Nel caso previsto dalla lettera b) del presente articolo, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune mediante il commissario ecc. » e anche il caso che ha formato oggetto di un emendamento di cui sono fatto promotore anch'io questa mattina, è diverso dai casi previsti dalla sentenza n. 128 della Corte costituzionale, in quanto non si tratta in questi casi di scioglimento di autorità di un organo per violazione di leggi o per impossibilità di funzionamento, ma si tratta di un altro istituto, che si chiama decadenza ope legis di un organo in presenza del verificarsi di una determinata ipotesi, cioè la perdita di metà più uno dei consiglieri. Il caso della sostituzione dell'organo ordinario decaduto per la perdita di metà dei propri membri, non sembra possa essere risolto dall'art. 52 della legge n. 29 del 1963, che demanda alla Giunta provinciale la nomina dei commissari per la temporanea reggenza del comune, perché l'organo ordinario non può per qualsiasi ragione funzionare. In proposito è da rilevare che l'ipotesi del non funzionamento, previsto appunto dall'art. 52, presuppone l'esistenza in vita di un organo, mentre invece l'art. 11 della legge elettorale che stiamo esaminando e il 15 di quella sull'ordinamento dei comuni presuppone che l'organo non esiste più, in quanto è venuta a mancare la metà più uno dei suoi componenti. Sorge quindi in questo caso la necessità di costituire un'amministrazione straordinaria in assenza di una amministrazione ordinaria. Il legislatore regionale del 1956 ha risolto il problema mantenendo in carica sindaco e Giunta per l'ordinaria amministrazione. Secondo l'avviso del sottoscritto si potrebbe ora ricorrere alla nomina di un commissario, invece di lasciare in carica sindaco e giunta per l'ordinaria amministrazione; se si accettasse questa tesi, che ha formato oggetto appun-

to di un apposito emendamento, sorgerebbe il problema a chi spetterebbe la competenza ad effettuare la nomina di questo commissario. Atteso che la sentenza 128, che ora ho esaminato, della Corte costituzionale, essendosi occupata esclusivamente della nomina di commissari in conseguenza di uno scioglimento del consiglio, non ha toccato la competenza regionale in materia di nomina di commissari, in altre ipotesi, nel caso di temporanea reggenza, nè il Governo ha promosso mai azioni di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11 della nostra legge elettorale, si ritiene che la nomina di un commissario da parte della Regione e per sua delega da parte delle due Province non dovrebbe costituire un motivo di illegittimità del tipo di quelli che abbiamo visti trattati nella sentenza 128, perché analoghe situazioni sono già state risolte da legge regionale e restano perfettamente in piedi. Un esempio è il caso in cui sia stato pronunciato l'annullamento delle elezioni e spetta alla Regione e, per delega, alle Province, la nomina di un commissario per la temporanea reggenza. La sentenza della Corte inibisce alla Regione la nomina di commissari soltanto nel caso di violazione dell'ordine pubblico e di scioglimento dei consigli comunali. Nel caso in esame esiste una connessione di provvedimenti fra la norma che demanda alla Regione e, per delega, alle Province la dichiarazione di decadenza del Consiglio e la conseguente necessità di nominare un commissario. Esiste quindi una coerenza nella decisione della Corte, scioglimento del consiglio e nomina del commissario, per altre ipotesi decadenza del Consiglio, nomina del commissario da parte della Regione in questo caso.

Siamo arrivati, e io spero di essere stato sufficientemente chiaro anche perché la materia trattata è notevolmente arida, nel campo delle valutazioni politiche discrezionali, all'inter-

no delle quali il Consiglio regionale è sovrano. D'altro canto, quanto è sancito dalla legislazione dello Stato circa la permanenza in carica del sindaco e della giunta per l'ordinaria amministrazione, perché questo è stabilito dall'art. 8 del testo unico del 1960, sembra non essere un principio limitativo del potere legislativo regionale. A mio avviso andrebbe fissata, non soltanto come prevede l'emendamento formulato dalla commissione all'art. 3, ma per tutti i casi a), b) e c) elencati dall'art. 11, la nomina di un commissario, per diverse ragioni. Innanzitutto non è opportuno che ci sia la prosecuzione in vita della vecchia giunta cui è venuta meno la fiducia del consiglio comunale. Mi pare poi che si possa affermare che principio costante della legislazione a questo riguardo sia la decadenza di tutti gli organi di secondo grado quando viene a verificarsi il venir meno dell'organo base, in questo caso la decadenza della giunta quando vien meno il consiglio. Nel caso nostro siamo di fronte appunto ad organi collegiali e siamo di fronte ad una circostanza che esige che un cittadino, per diventare sindaco o membro di giunta, sia consigliere comunale. Ora si verificherebbe nel caso di permanenza in carica di giunta e sindaco per normale amministrazione, che sia il sindaco che la giunta svolgono queste funzioni senza essere più consiglieri comunali, perché il consiglio comunale è stato sciolto. Sembra perciò logico, venendo meno la qualifica di consiglieri comunali, che debba anche, di conseguenza, cadere la qualifica di sindaco e di assessore. Quanto fissa appunto quell'art. 8 del testo unico 570 non mi sembra sia un principio, per cui credo che, stabilendo questo, il Consiglio regionale ordinerebbe una materia in modo organico e in modo razionale. Il commissario, che verrebbe nominato, realizzerebbe anche un interesse per il comune, perché la vecchia giunta può svolgere per le norme vigenti soltanto l'ordi-

naria amministrazione, mentre al commissario, se questo periodo straordinario dovesse prolungarsi oltre certi limiti, sarebbe consentita anche la straordinaria amministrazione.

C'è poi una ragione politica molto forte a sostenere questa tesi, una ragione di politica generale, non politica in senso di parte; se metà dei consiglieri si dimette è spesso per manifestare nella maniera più clamorosa il loro dissenso con la giunta in carica, mentre con la mozione di sfiducia la giunta cadrebbe, pur rimanendo in carica il consiglio comunale. In questo caso, quando il dissenso con l'orientamento della giunta si manifestasse con l'atto più clamoroso che è quello delle dimissioni di metà dei consiglieri, la giunta non decadrebbe ma rimarrebbe in carica per svolgere l'ordinaria amministrazione. Dunque la mozione di sfiducia fa cadere la giunta, una mozione di sfiducia che si esercita di fatto con la dimissione del consiglio perché non si è d'accordo con la giunta, fa rimanere in carica la giunta per l'ordinaria amministrazione.

Questo è un argomento che giustifica la nomina del commissario anche nel caso in cui non venga meno la metà più uno dei consiglieri, perché ci deve essere questo rapporto fiduciario fra consiglio comunale, giunta e sindaco. È per questo che il sottoscritto ha formulato un emendamento che ha presentato con il collega Bolognani e con l'assessore Fronza, dove si afferma che nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c) del terzo comma del presente articolo, l'amministrazione del comune viene affidata ad un commissario nominato dalla Giunta provinciale per delega della Giunta regionale. Le altre ipotesi sono previste dall'art. 11 dell'attuale legge elettorale, solo quando in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune, quando il consiglio comunale abbia perduto la metà dei propri membri e questi non siano stati sostituiti a norma dell'art. 85 e la terza ipotesi, punto c), quando la modifica del territorio dia luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.

Queste erano le osservazioni che io ritenevo opportuno fare in sede di discussione generale su questo disegno di legge e mi scuso se qualche argomento è stato trattato forse un po' ampiamente, forse un po' confusamente, non lasciando idee sufficientemente chiare nei colleghi o nella Giunta, che deve poi tener conto di queste osservazioni, se crede, in sede di risposta successiva.

PRESIDENTE: Facciamo 10 minuti di sospensione.

Il cons. Steger invita i consiglieri a prendere un rinfresco in onore di suo figlio.

(Ore 12.20).

Ore 12.35

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Signor Presidente, signori consiglieri, io penso che uno dei punti più importanti del presente disegno di legge sia quello che riguarda la estensione del sistema proporzionale a un più vasto numero di comuni, e dico subito che sono fra i firmatari dell'emendamento, sul quale si è intrattenuto anche il collega Corsini, che tende a estendere il sistema proporzionale ai comuni fino ai 3.000 abitanti. Appoggio questo emendamento e lo ritengo giusto e fondato in corrispondenza all'interesse della nostra comunità, sostanzialmente per due ordini di motivi: innanzitutto perché ritengo che il sistema maggioritario sia un sistema che deve essere limitato al massimo, in quanto che non corrispondente alla volontà e alle decisioni dell'elettorato che si esprimono attraverso l'esercizio del voto. È logico, è cosa di comune convincimento, vorrei dire, che le singole liste debbano vedersi attribuiti i seggi in proporzione al numero dei voti che hanno ottenuto, il che non accade nella grande maggioranza dei nostri comuni del Trentino, poiché vige il sistema maggioritario e quindi viene a crearsi una profonda alterazione nella espressione della volontà elettorale della popolazione. Il sistema proporzionale invece, effettivamente, in una misura molto precisa, riflette autenticamente le scelte politiche della popolazione, la quale esprime il suo voto per il rinnovo del consiglio e dell'amministrazione. Ouesta è una considerazione generale, che corrisponde anche a un determinato senso comune, a un determinuto buon senso.

Esiste poi un altro argomento a favore dell'adozione di questo emendamento, ed è quello che man mano che si sviluppa la vita dei comuni, man mano che i problemi vengono avanti e si pongono di fronte alle nostre comunità locali, più ci si accorge come l'idea, come il concetto dell'amministrazione pura sia un'idea e un concetto che vanno scomparendo. Cioè i comuni che fino a qualche decennio fa praticamente assolvevano delle funzioni strettamente istituzionali, provvedevano cioè a quanto la vecchia legge comunale e provinciale affidava ad essi, si sono sviluppati, hanno assunto altre iniziative, hanno incominciato ad interessarsi dello sviluppo economico del territorio e anche industriale, si sono occupati anche di questioni urbanistiche, hanno incominciato ad occuparsi e ad interessarsi della riforma della finanza locale, cioè stanno diventando inevitabilmente, e con un processo anche abbastanza rapido, dei centri non di pura e semplice amministrazione consuetudinaria, ma dei centri che affrontano problemi che vanno bene al di là di quello che è l'area comunale, di quello che è la stretta competenza del comune ad essa attribuita in base alla legislazione vigente. Ma l'accostarsi a problemi più vasti, ad esempio la questione della programmazione, che ora bussa alle porte e sulla quale ogni ente locale deve prendere le proprie posizioni e deve esprimere le proprie idee, ma l'avvicinarsi, l'avanzare di questi problemi ben più vasti, costringe i comuni a determinate scelte, a determinati orientamenti, i quali coinvolgono appunto questioni più vaste, e addirittura coinvolgono anche questioni di carattere nazionale, come ad esempio la questione della finanza locale, della programmazione e di tante altre cose.

Ora, non è possibile e non è neanche opportuno che, constatando questo processo, ci si ancori ancora alla formula delle amministrazioni sul piede di casa, ci si ancori a una visione la quale esclude i partiti politici praticamente nella grande maggioranza dei comuni, e quindi ci si ritragga in visione piuttosto ristretta e non corrispondente alle esigenze che i nostri comuni si vedono concretamente davanti, esigenze che sono più o meno immediate, talune immediate e talune di larga prospettiva, ma sulle quali anche in base a una determinata concessione democratica è necessario che la cellula più viva, la cellula più vicina agli interessi popolari abbia il suo peso, dica la sua parola, eserciti anche la sua pressione nei confronti degli altri organismi pubblici che ci sono e che operano nell'ambito dello Stato, nei confronti dello Stato stesso. Quindi io ritengo che là dove esiste una determinata dimensione del comune, là dove il comune non è eccessivamente piccolo, sia proprio necessario, se non necessario almeno opportuno, che il sistema proporzionale e con esso, quindi, la presenza in prima persona dei partiti, facciano il loro ingresso in maniera chiara, in modo quindi da poter prospettare alla popolazione, agli elettori,

un confronto di scelte, una critica in guisa che i cittadini, quando esercitano il loro potere sovrano di voto, possano effettivamente assumere orientamenti e scelte, che devono necessariamente andare al di là dell'asfaltatura di una strada o della costruzione di una fognatura o degli stipendi dati al poco personale dal comune ecc. Ci sono, ripeto, altri problemi, e questi sono problemi che indubitabilmente sono politici, perché sono connessi con tutta la struttura dello Stato e con tutta l'azione del Governo, del Parlamento ecc.

Quindi io ritengo che sia giusto approvare questo emendamento, e che dovrebbe essere anche da parte della maggioranza una misura rispettosa della democrazia quella di aderire a questo emendamento, e mi rivolgo anche a una parte della maggioranza, quella che in tempi non lontani effettivamente propugnava questo principio, come noi continuiamo a propugnarlo ora.

Vorrei toccare un altro punto, signori consiglieri, il quale è connesso con il sistema elettorale in atto per quanto riguarda proprio le elezioni proporzionali, l'elezione dei comuni attualmente al di sopra dei 5.000 abitanti, poiché abbiamo ritenuto, io e gli altri presentatori dell'emendamento, che per quanto riguarda l'aggiudicazione dei seggi derivanti dalla utilizzazione dei resti, il sistema in atto sia un sistema che non so se definire antidemocratico oppure strano, quanto meno strano, e tale da discostarsi da ogni sano ed equilibrato criterio elettorale. Come funziona attualmente il meccanismo della provincia di Trento per la ripartizione dei resti? Funziona in una maniera strana, cioè con l'applicazione del metodo elettorale Van d'Hont, con una applicazione sui generis; infatti il metodo Van d'Hont anziché essere applicato alle cifre elettorali, cioè alla somma dei voti elettorali che ogni lista riscuote in conseguenza delle elezioni, viene applicato ai

resti. Il metodo Van d'Hont è stato ideato proprio per eliminare i resti, attraverso la divisione per 1, 2, 3 ecc., è stato ideato proprio per impedire praticamente che sorgano quei resti in base ai quali poi attribuire i seggi. Qui invece, applicando questa divisione per 1, 2 e 3 ai resti, nascono delle conclusioni che sono addirittura sballate, che sono addirittura strane e strambe, che poi si riducono in sostanza ad una specie di totocalcio, a una specie di enalotto del sistema elettorale, nel senso che si è verificato ancora concretamente, e potrebbe verificarsi anche in futuro, che un resto grosso, che si avvicini addirittura al quorum completo, possa ottenere, anziché un seggio, due seggi. Si è verificato ancora proprio l'episodio che una lista, la quale non aveva nemmeno ottenuto il quorum sufficiente per eleggere un consigliere, ha ottenuto due consiglieri, per il semplice motivo che basta che un resto grosso, diviso per metà, dia una somma di voti, sia pur leggermente superiore al resto di un'altra lista, per cui a questa determinata lista venga attribuita in prima divisione, dividendo ad esempio per uno un seggio, in seconda divisione, poiché si verificherebbe questa circostanza che la metà del resto sarebbe superiore al resto dell'altra lista, una seconda aggiudicazione di un altro resto. Io dico: che senso c'è, che significato ha questo sistema stranissimo, il quale fra l'altro non mi consta abbia alcun precedente nelle teorie elaborate da esperti, come il Van d'Hont ecc., per quanto riguarda l'utilizzazione dei resti dei vari sistemi elettorali? Si ritiene quindi che questo sistema, questa specie di premio casuario, di premio incontrollabile, ad una lista la quale riceve un grosso resto, sia in contrasto con un sano principio proporzionale; si ritiene che in questo sistema sia presente qualcosa di totalmente abbandonato al caso, alla fortuna, e ciò che è abbandonato al caso e alla fortuna e non

alle cifre elettorali dei singoli partiti è qualcosa, a mio giudizio, di antidemocratico e tale quindi da essere eliminato, da essere estirpato dalla legislazione vigente.

In conseguenza di ciò, signori consiglieri, assieme ai colleghi del P.P.T.T., abbiamo presentato questo emendamento all'art. 5 bis, il quale restaura questo principio più logico e più ovvio, che è quello dell'attribuzione dei resti sulla base proprio del numero di voti che ciascun resto rappresenta, e sulla base della utilizzazione dei resti naturali, cioè ciascuna lista che abbia ottenuto il maggior numero di resti, ciascuna lista si vedrà attribuire prioritariamente i seggi fino ad esaurimento della loro assegnazione. Poiché io ritengo che un sistema di questo tipo anzitutto potrebbe danneggiare qualsiasi gruppo e qualsiasi partito politico, perché oggi toccherà a un partito, domani toccherà a un altro partito di vedersi attribuire risultati così strambi, io ritengo che dovrebbe essere interesse comune di arrivare a una modifica di questo strano articolo, in modo che si possa restaurare il sistema proporzionale perfetto, completo ed efficiente.

PRESIDENTE: La parola al cons. Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.U.): Non intendo rubare molto tempo al Consiglio, perché io so ormai per vecchia esperienza che il tema della materia elettorale è uno dei temi forse più complessi, più difficili da affrontarsi, e dirò subito che ricordo anch'io, come il collega Corsini, le lunghe discussioni fatte in passato, in quest'aula e nell'aula di Trento, a proposito di questa legge e in genere dei vari metodi e sistemi elettorali. Io poi non mi perito assolutamente di essere un tecnico della materia ma soltanto un orecchiante che, attraverso le notevoli esperienze fatte in sede di Consiglio, ha acquisito

qualche concetto nella materia stessa e che quindi sente il dovere e il bisogno di sottolineare. Penso d'altra parte che di tecnici qui dentro in materia ce ne siano ben pochi, — ci sarebbe forse il dott. Manara che ha approfondito tutti questi temi per ragioni del suo ufficio — e che quindi sarebbe difficile dire l'ultima parola sull'argomento.

Io mi permetterei di fare quasi una premessa e di dire che ritengo --- ed è una mia impressione personale che può essere anche sbagliata —, che sistemi elettorali, e conseguentemente leggi elettorali, perfette nel vero senso della parola, anche per quanto si possa dire umanamente perfette, non esistono, non ce ne siano. Evidentemente c'è il meglio e c'è il peggio, ma la perfezione in questo campo non esíste. Del resto il discorso fatto poc'anzi dal collega de Carneri dimostra come anche il sistema proporzionale secondo un determinato sistema, il Van d'Hont o altro, abbia i suoi aspetti negativi, abbia le sue zone d'ombra, presenti evidenti difficoltà di applicazione e delle sperequazioni considerevolissime. Detto questo, però, io debbo aggiungere per onestà, per coerenza soprattutto, quella coerenza che cerchiamo di mantenere il più possibile in questo mondo poco coerente, che il metodo migliore è ancora innegabilmente, a mio avviso, quello proporzionale. Dicendo questo penso di non dire cosa nuova e soprattutto di non smentire la mia posizione personale, e neanche una posizione di gruppo, una posizione di partito, una posizione di principio, posizione che c'è stata ricordata dal collega Corsini in forma molto urbana, molto delicata, ma che evidentemente voleva richiamarci a quelle che erano le posizioni da noi assunte decisamente nel passato. Io penso di poter dire con estrema sincerità, non solo a titolo personale, ma anche a nome di altri, - del resto altri del mio gruppo prenderanno la parola in argomento e avranno modo di chiarire ancora queste nostre posizioni — che in linea di principio la nostra posizione non è per nulla mutata, non è benché minimamente scossa dal fatto di essere in Giunta o non essere in Giunta, essere su un banco o su un altro banco.

Io però vorrei aggiungere anche un'altra modestissima considerazione, che il collega Corsini evidentemente accetterà per buona, perché lui ha un'esperienza di governo per essere stato anche lui sui banchi della Giunta e per avere assunto anche lui determinate responsabilità, adesso non importa se su questo argomento o su questo tema, e cioè che nel 1961 si è arrivati ad una determinata soluzione, ad un determinato atteggiamento da parte dei partiti dell'allora coalizione, e se oggi questa posizione o non si è potuta raggiungere, o si è ritenuto di non raggiungerla in questo specifico momento, — parlo in linea generale, e mi voglio tenere soprattutto sulle generali —, significa che ogni governo di coalizione, come tutti sanno e come tutti hanno sperimentato coloro i quali hanno affrontato responsabilità di governo e di coalizione, quasi quasi costringe a determinate rinunce momentanee di fronte a situazioni particolari, come costringe evidentemente a qualche piccolo compromesso, compromessi che non incidono su quella che è la ispirazione ideologica, che sono i principi propriamente detti dai quali non ci si discosta mai, ma evidentemente portano a delle soluzioni concrete per il momento particolare, che possono anche essere in contrasto o avere qualche aspetto negativo. Questo lo capiamo tutti, e lo sa anche il collega Corsini, perché se, come lui ha detto giustamente, su questo tema in quel momento si era arrivati a una libertà di coscienza, direi quasi, e di voto, potrei dire, e non voglio scendere nella casistica, che in quell'annata di governo di centro della Regione Trentino - Alto Adige, nel 1961-1962, evidentemente altre posizioni hanno rappresentato quella rinuncia o quel compromesso o quella benevola accettazione che il momento imponeva.

A questo punto dovrei veramente cadere in quello che il collega Corsini mi ha raccomandato, non a me personalmente ma in genere al partito socialista, di non cadere, cioè di non farne uso, di non dire che si è già raggiunto qualche cosa, scendendo dai famosi 10.000 agli attuali 4.000; eppure io devo per forza ricorrere a questo, perché non vado in cerca di scuse, illustro, cerco di affondare l'occhio nella situazione reale che si viene presentando oggi in questo campo e su questo tema. Debbo dire onestamente che dei passi si sono fatti verso quello che è l'ideale al quale tutti guardiamo con la stessa intensità, infatti da 10.000 si è scesi a 5.000, da 5.000 si va a 4.000. Con estrema sincerità, dite pure anche con elementarità di ragionamento, vi dico che piano piano, passo passo, lentamente ci si sta avvicinando al raggiungimento totale di quella che è l'aspirazione di principio. Io mi auguro, che in altra circostanza, e spero sia vicina, ci si possa avvicinare sempre di più a quel numero che io definisco a zero, perché se 3.000 oggi mi potrebbero soddisfare domani non mi soddisfano più in quanto io riconosco e ritengo che il sistema proporzionale debba essere un sistema proporzionale applicato nella sua integralità.

Se a Bolzano questo principio è applicato per ragioni etniche, dell'esistenza cioè di gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, io vi confesso che in linea di principio ritengo che gli stessi diritti che qui si vogliono attribuire ai gruppi linguistici statutariamente per l'applicazione della proporzionale pura, si dovrebbero anche applicare agli schieramenti politici in campo nazionale e quindi anche in campo locale. Questo lo dico in linea generale, tanto per chiarire un po' questo concetto e perché della situazione odierna non se ne faccia un motivo di scandalo, un motivo di recriminazione su posizioni che vengono contraddette rispetto al passato, che rappresentano una negazione o di principi od altro, o rinunce di tale portata da doverci fare arrossire. Io penso che non sia tale questa eventuale rinuncia quando, ripeto, si sottolinei ancora una volta che il principio ci trova d'accordo e che tutto si farà perché questo principio possa essere poi tramutato in realtà.

Detto questo, a titolo generale, io voglio affrontare qualche tema particolare, tema che mi sta a cuore e che è già stato sollevato da altri, ma sul quale voglio ancora porre l'accento. Uno di questi è quello sollevato dal sen. Raffeiner, la riduzione cioè di quel numero minimo richiesto di candidati da parte della legge elettorale, che era di 5 e che oggi, attraverso l'emendamento Raffeiner e Nicolodi, si vuol portare a 3. Badate bene, il sen. Raffeiner ha già dato una sua giustificazione, perché ha contemplato un aspetto che particolarmente lo interessa e che particolarmente gli sta a cuore, che noi comprendiamo, giustifichiamo e anche condividiamo, ma ce ne sono anche altri aspetti che non sono di interesse specifico e particolaristico come quello del sen. Raffeiner, c'è cioè un interesse di difesa di tutto un gruppo, cioè del gruppo di lingua italiana, del gruppo così detto minoritario della provincia di Bolzano. Chi ha vissuto, attraverso questo ventennio, le varie tornate di elezioni comunali e ha vissuto intimamente, intensamente, partecipando alla formazione delle liste, alla presentazione delle liste, alla raccolta delle firme, a tutto quell'armamentario burocratico che si richiede per un'elezione, sa quale sia la situazione nel nostro gruppo, che deve determinarne la particolare situazione in cui ci si trova in Alto Adige.

Io non vorrei scendere ad una casistica, perché potrebbe sembrare fosse fatta in senso polemico od altro, ma dico che trovare 5 persone che siano disposte a candidare in una lista con un determinato simbolo, con un determinato colore, con un determinato orientamento ideologico, in molti comuni dell'Alto Adige non è cosa facile, là dove il gruppo di minoranza, il gruppo linguistico italiano è ridotto nei suoi termini, è ridotto cioè nella sua entità. C'è da diventare pazzi, come si suol dire, perché le situazioni sono molte e complesse. Molti dicono che non possono candidare per ragioni ambientali, per ragioni varie, per ragioni di lavoro od altro, pur avendo magari la voglia di candidare o comunque sentendosi, come ispirazione, di accettare la candidatura. È un problema quindi che, secondo me, è di rispetto nei confronti dei gruppi minoritari, siano essi quello di lingua italiano, siano essi altri gruppi che si dovessero presentare nello schieramento del gruppo di lingua tedesca, quale può essere il gruppo del sen. Raffeiner, quello dell'amico e compagno Jenny ed altri gruppi che dovessero sorgere.

Secondo me è un concetto di rispetto democratico, nel vero senso della parola, cioè quello di dare la possibilità a tutti questi gruppi, che hanno una loro giustificazione di ispirazione ideologica di esistenza, di potersi presentare, se non nella totalità, cosa che non avviene mai, neppure per la D.C. che resta sempre il gruppo di maggioranza relativa, ma nemmeno nei comuni più grossi, nei comuni che hanno una maggiore consistenza numerica dell'elettorato, di potersi presentare con il loro volto, con il loro simbolo, con tutto quello che è il loro bagaglio ideologico. Quindi è evidente che il nostro gruppo sosterrà questo emendamento, a parte il fatto che è firmato dal collega Nicolodi, lo sosterrà assolutamente, con la convinzione, la coscienza cioè di fare bene, di rendere un servizio nel vero senso della parola al concetto di autentica democrazia.

Noi poi abbiamo presentato un altro emendamento, che non è rivoluzionario, ma tende anche questo a facilitare un pochino le difficili operazioni elettorali. Io potrei qui scendere nella casistica, ma non lo voglio fare anche perché siamo in seduta pubblica e sono cose che dovrei fare semmai in seduta segreta, perché potrebbero suscitare non solo ilarità, ma anche qualche altro sentimento di ribellione. Noi abbiamo chiesto un ritocco, leggerissimo ritocco a quelli che sono i termini previsti dalla legge. Io ricordo quando la legge fu votata, ricordo pefettamente che si disse: noi dobbiamo ridurre i termini previsti della legge nazionale, perché l'autonomia deve sveltire, deve snellire, deve togliere a quella che è la parte burocratica quell'aspetto deteriore di trascinarsi nel tempo, nei giorni, nei mesi, negli anni.

Mi pare però che ora si sia ecceduto in senso contrario, mi pare che a forza di voler ridurre questi termini, di dimezzarli rispetto a quelli della legge nazionale, si è commesso un errore esattamente inverso, ma altrettanto grave. I giorni sono pochi, sono pochi specialmente per raggruppamenti che non abbiano un apparato burocratico formidabile sul quale poter contare per tutte le operazioni inerenti alle operazioni elettorali stesse. Si è esagerato, e per far presto, per troncare questi termini, per ridurli nel tempo, siamo arrivati a mettere determinati raggruppamenti e partiti nelle condizioni di dover impazzire per tutte le operazioni inerenti, che sono, ripeto ancora, la raccolta delle firme, la presentazione delle liste, la raccolta dei candidati, Noi qui abbiamo chiesto in sostanza una cosa modestissima, abbiamo chiesto che siano ritoccati di 5 giorni, non di 50 certamente, il periodo che ci distacca dal banco dei comizi elettorali al giorno delle elezioni stesse.

Mi pare che il termine di 50 giorni rispetto a quello di 45 non nuocia a nessuno, neanche allo spirito dello sveltimento che vuole avere la autonomia e che io riconosco valido, ma sono 5 giorni di respiro, in momenti estremamente difficili e complessi.

Io penso che l'emendamento sarà accolto, perché non è fatto con lo spirito di burocratizzare, come un tentativo di prolungare le operazioni stesse o di portare disguido alle operazioni in parola, ma piuttosto è fatto per lasciare un margine di respiro.

Desidero dire una parola a proposito del concetto espresso di incompatibilità dei consiglieri regionali al comune. Io ho fatto esperienza di amministratore comunale e non intendo e non aspiro e non desidero e non voglio ripeterla, perché un'esperienza dura, durissima, particolarmente se uno va a candidare fuori città, fuori della sua residenza normale e deve raggiungere il consiglio comunale di nottetempo per rientrare nelle ore magari del mattino, stanco della giornata stessa, e gravarsi ancora, accanto a tutti i problemi che già si impongono al consigliere regionale per sua natura, di quelli di un comune importante della provincia. Quindi assolutamente nessuna aspirazione da parte mia a ripetere l'esperienza che considero fra quelle più dure e anche tristi, se volete, fatte personalmente da me. Ma per una ragione di principio, proprio di principio, io dico che fra i senatori e i deputati, che io rispetto, e i consiglieri regionali, si sta creando una specie di barato, una specie di sperequazione enorme. Come sapete c'è già una legge — e qui non mi voglio soffermare minimamente anche perché l'esperienza l'ho fatta io, altri non l'hanno fatta e quindi esperienze proprie non è il caso di sfruttarle in sede generale perché non contano niente —, c'è già una legge che prescrive al consigliere regionale le dimissioni 6 mesi anticipate, per candidare alla Camera o al

Senato, mentre invece il deputato o il senatore possono tranquillamente candidare al Consiglio regionale e poi fare la loro brava opzione o per l'uno o per l'altro. Già questa è una discriminazione, è una sperequazione che non so su quali fondamenti si basi, se non semmai sull'interesse preciso, specifico, dei senatori e dei deputati, oserei dire, personale a questo punto, di non avere concorrenti candidati che possano presentare qualche piccola ombra sulla loro riconferma o sulla loro elezione. Adesso se ne fa anche un'altra: per la sentenza recente della Corte costituzionale il deputato o il senatore può essere consigliere comunale, il consigliere regionale no. Ma di questo passo il consigliere regionale finirà col non poter fare più niente, neanche il vigile urbano od altre modestissime occupazioni più che normali! Io non posso essere d'accordo per una questione di principio, ripeto, e quindi chiediamo che si tolga assolutamente questo concetto di incompatibilità.

Spero di essere stato chiaro. Su altri temi interverrà anche il collega Vinante, capogruppo, ed altri consiglieri del gruppo stesso. Una cosa soltanto volevo dire ancora, non in polemica col collega Santoni, in cortese polemica, come ha detto lui nei confronti del collega Ceccon. Dal momento che siamo in linea di cortesi polemiche, anche la mia è senz'altro cortese. Io ho seguito il discorso del collega Santoni e posso dire che condivido parte delle sue affermazioni, non ne condivido altre. Quella che non mi sento assolutamente di condividere, collega Santoni, è questa: lei ha detto che in sostanza si tenderebbe ad impedire una maggiore politicizzazione dei consigli comunali, i quali hanno un compito di amministrazione, e non quindi di fare della politica. Io voglio proprio rovesciare il tema e dire che se c'è un difetto, a mio avviso, — può essere sbagliato, non voglio essere detentore della verità -, ma se c'è un difetto grave in tutti i comuni del nostro paese, e non solo della provincia di Bolzano, non solo della provincia di Trento, ma del paese intero, è quello che nei consigli comunali si faccia troppa poca politica. Perché ci vuole politica, politica d'amministrazione, ma amministrazione è politica, come la politica è amministrazione. A un certo momento i due termini si compendiano, si eguagliano, io non riconosco questa necessità, anzi riconoscerei semmai la necessità contraria.

ripeto, in cortese polemica Ouesto, col collega Santoni che, mi pare, volesse che il consiglio comunale si interessasse esclusivamente di piccoli problemini e si guardasse bene dal dare a questo suo concetto di amministrazione una impostazione politica, il che per me è incredibile ed è impossibile, oltre che innaturale. Per cui io, ripeto ,ritengo che, invece, quel sistema di cui si parlava poc'anzi sia quello che, oltre a garantire l'attività di tutti gli ambienti politici e dei gruppi politici, sia quello anche che può dare di più e maggiormente una sua precisa ispirazione politica a quella che è l'amministrazione comunale, a quella che è la vita nei consessi comunali stessi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Volgger.

VOLGGER (S.V.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe anläßlich der Debatte über die Änderung des Wahlgesetzes am 12.3.1964 erklärt:

« Meine Herren Kollegen! Ich verstehe völlig, daß man besonders bei der Diskussion von Wahlgesetzen sehr aufmerksam ist und größten Wert darauf legt, daß diese Gesetze gut gemacht werden. Bei Wahlgesetzen kann man ganz verschiedener Auffassung sein. Ich finde beispielsweise das heutige Wahlgesetz in der Republik Italien überhaupt nicht als das beste. Ich finde ein Wahlgesetz, laut dem der Bürgermeister oder Oberbürgermeister einer Gemeinde direkt vom Volk gewählt wird, wie es zum Beispiel in Baden-Württemberg der Fall ist, besser. Ich glaube, nicht ein schlechter Demokrat zu sein, wenn ich sage, daß ich ein Wahlsystem vorziehe, auf Grund dessen der Bürgermeister direkt vom Volk gewählt wird. Das ist nicht undemokratischer, als wenn ein gewählter Gemeinderat den Bürgermeister aus seiner Mitte wählt. »

Der Kollege Dr. Benedikter hat im März 1964 gesagt, daß wir uns beim Gemeindewahlgesetz in der Provinz Bozen an das staatliche Rahmengesetz halten müssen. Wir können für die Provinz Bozen nicht ein Gesetz machen, das dem staatlichen Rahmengesetz widerspricht. Kollege Dr. Benedikter hat damals auch betont, er würde ein Wahlsystem für besser finden, wie es zum Beispiel in der Schweiz üblich ist. Dort können verschiedene Listen aufgestellt werden und die Wähler können sich aus beiden Listen die Leute, die ihnen genehm sind, aussuchen. Das wäre wohl ein Idealzustand. Aber für uns ist das Listenwahlrecht im staatlichen Rahmengestz vorgeschrieben.

Der Herr Kollege Jenny hat anläßlich der Stimmabgabe zur Landesbilanz im Zustand höchster Alarmstufe bemerkt, er werde die demokratische Gesinnung der Südtiroler Volkspartei anläßlich der Debatte über die Abänderung zum Gemeindewahlgesetz feststellen. Sehen Sie, Herr Kollege Jenny, da haben Sie sich meines Erachtens ganz unnötig aufgeregt! Sie haben « urbi et orbi » verkündet, daß Sie uns endlich einmal ertappen und festnageln wollten, wie undemokratisch diese Südtiroler Volkspartei sei. Ich kann Ihnen heute zu Ihrer Beruhigung verkünden, daß wir das Anliegen, das Ihnen, scheint es, besonders am Herzen liegt — obwohl Sie es nicht öffentlich bekundet

haben — zum unseren machen. Sie haben eine gewisse Befürchtung, daß Ihre Partei bei den Wahlen der Gemeinderäte zu wenig Kandidaten aufbringen könnte. Deswegen glaube ich, sind Sie auf den Abänderungsantrag, den die Kollegen Raffeiner und Nicolodi eingebracht haben, sehr erpicht. Schauen Sie, Herr Kollege Jenny, wir haben volles Verständnis für diese Ihre Nöte und Besorgnisse und Befürchtungen! Wir, die Fraktion der Südtiroler Volkspartei, sind mit dem Vorschlag einverstanden, daß man bei den Gemeindewahlen auch nur drei Kandidaten aufstellen kann. Drei bringen Sie sicher auf die Beine, nicht wahr? So undemokratisch ist diese Südtiroler Volkspartei gar nicht, wie Sie sie manchmal hinstellen möchten. Damit, glaube ich, habe ich Sie beruhigt.

Der erste Teil des Abänderungsantrages der Kollegen Raffeiner und Nicolodi besagt, daß in den Gemeinden der Provinz Trient und Bozen keine Liste weniger als drei Kandidaten enthalten darf. Der zweite Teil des Abänderungsantrages lautet dahingehend, daß keine Liste mehr Kandidaten enthalten dürfe, als Gemeinderäte zu wählen sind. Herr Kollege Jenny, wie wir Verständnis für Sie hatten, sollen Sie nun Verständnis für uns haben. Wir könnten zu viele Kandidaten haben, als daß wir sie alle auf einer Seite von 15 Namen unterbringen könnten. Wir wollen also beim alten Wahlgesetz bleiben, welches vorsieht, daß wir ein Drittel mehr Kandidaten aufstellen können, daß wir also in einer Gemeinde mit 15 Gemeinderäten 20 Kandidaten aufstellen können. Ich glabe, auch das ist demokratisch. Es gibt bei uns kleine Gemeinden, in denen bis zur Änderung des Wahlgesetzes immer nur eine Liste aufgestellt worden ist und die 15 Kandidaten der Liste waren automatisch gewählt, wenn die Hälfte der Wähler plus einer zur Wahl gingen. Die Leute haben keine Auswahl

gehabt. Diese antidemokratische und undemokratische Südtiroler Volkspartei, Herr Kollege Jenny, hat darauf bestanden und hat es durchgesetzt, daß wir ein Drittel mehr Kandidaten aufstellen können, damit die Leute eine Auswahl haben. Es könnte auch in der Zukunft vorkommen, daß in manchen Gemeinden nur eine Liste aufgestellt wird. Glauben Sie nicht, meine Herren Kollegen, es ist demokratischer, wenn man den Leuten eine Auswahlmöglichkeit gibt? Deswegen\sind wir mit dem zweiten Teil des Abänderungsantrages nicht einverstanden. Wir bestehen mit allem Nachdruck darauf, daß die Möglichkeit bestehen bleibt, bei der Aufstellung von Listen ein Drittel mehr Kandidaten, als Gemeinderatssitze sind, aufzustellen. Das ist kein unbilliges, kein ungerechtes und vor allem kein undemokratisches Verlangen.

Kollege Kapfinger sagt gerade: «Ja, wenn einer stirbt . . .» Ich habe 1964 den Fall meiner Heimatgemeinde (Gemeinde Ratschings) vorgebracht. Sie hat 20 Gemeinderäte. Seit der Wahlliste ist einer gestorben, ein anderer ist weggezogen und mich hat man mit der Änderung des Regionalgesetzes aus dem Rat hinausbefördert. Die Gemeinde wurde nur mehr von 17 Räten verwaltet. Es rückt niemand mehr nach. Ich möchte die Kollegen aller Richtungen fragen, ob dieser Zustand nicht undemokratischer ist, als wenn ein neuer Rat nachrückt.

Nun noch zum Punkt der Unvereinbarkeit der Bekleidung der Stelle eines Gemeinderates und eines Regionalratsabgeordneten. Nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, daß ein Senator und ein Parlamentsabgeordneter auch Gemeinderat sein kann, glaube ich, sollte man hier gar nicht mehr viel reden. Es wäre doch absurd, wenn ein Landtagsabgeordneter nicht Gemeinderat sein könnte, ein Parlamentsabgeordneter und ein Senator aber schon.

Ich erkläre also, daß die Fraktion der Südtiroler Volkspartei für die Aufhebung dieser Inkompatibilität stimmen wird. Wir glauben, auch damit demokratisch zu handeln. Über andere Abänderungsanträge werden wir im Laufe der Diskussion noch zu sprechen kommen. Ich wollte heute nur diese drei Punkte berührt haben.

(Signor Presidente! Signore e Signori! Il 12.3.1964, nel corso del dibattito sulla modifica della legge elettorale, avevo dichiarato quanto segue:

« Signori miei, comprendo pienamente come in particolare la discussione sulle leggi elettorali richieda la massima attenzione, e quanta importanza rivesta una buona impostazione delle leggi stesse, tanto più, in considerazione poi, che le interpretazioni sulle leggi elettorali possono essere discordi. Infatti, tanto per citare un esempio, vi dirò che personalmente ritengo il sistema elettorale attualmente in uso in Italia non certo il migliore. A mio parere è da preferirsi una legge elettorale tipo quella del Baden-Württemberg, con norme cioè che diano alla popolazione, diretta facoltà di eleggersi il proprio Borgomastro e Iº Borgomastro. Non credo mi si possa considerare un cattivo democratico se asserisco di preferire un tale sistema elettorale, che non è certamente meno democratico del sistema in base al quale il Sindaco viene scelto ed eletto in seno al Consiglio Comunale, eletto quest'ultimo, a propria volta dal popolo».

Il collega Dr. Benedikter ha detto nel marzo del 1964 che per le leggi elettorali dei Comuni in Provincia di Bolzano, dobbiamo attenerci alla legge cornice dello Stato, poiché non possiamo creare per la nostra Provincia una legge che sia in contraddizione con quella dello Stato. Sempre in quell'occasione, il Dr. Benedikter ha fatto altresì rilevare come egli consideri più confacente il sistema eletto-

rale di cui ci si avvale in Svizzera, ove è consentito di presentare diverse liste dalle quali gli elettori possono scegliersi, da una o dall'altra lista, i candidati di loro preferenza. Ciò sarebbe ovviamente il sistema ideale, che a noi però non è consentito in quanto qui il diritto elettorale è basato sulle singole liste dei candidati, come prevede la legge cornice dello Stato.

Il collega Jenny, in occasione della votazione sul bilancio provinciale, ha fatto osservare con tono altamente allarmato, che egli nel corso del dibattito sulla modifica della legge comunale elettorale, si sarebbe accertato sui principi democratici cui si ispira la S.V.P. Ma vede collega Jenny, a mio avviso lei si è agitato propro inutilmente! Infatti ha proclamato ai quattro venti come desiderasse cogliendoci in contropiede, dimostrare irrefutabilmente, una volta per tutte, quanto antidemocratica sia la S.V.P. Ebbene, a sua tranquillità le posso oggi comunicare che faremo nostro ciò a cui lei, malgrado non lo abbia mai espresso apertamente, sembra aspiri in maniera particolare. Lei teme in certo qual modo che il suo Partito possa, causa un insufficiente numero di candidati, non figurare sulla lista per le elezioni amministrative. Penso risieda in questo il motivo per cui lei si sia così accanitamente interessato all'emendamento presentato dai colleghi Raffeiner e Nicolodi. Ma noi collega Jenny, noi comprendiamo pienamente queste sue necessità e preoccupazioni, questi suoi timori! Noi, il gruppo della S.V.P., non ci opponiamo alla proposta di poter, per le elezioni comunali, presentare liste di tre soli nominativi. Tre candidati riuscirà ben a racimolarli, no? Questa S.V.P. non è poi così antidemocratica quale lei ama qualche volta definirla. Con ciò penso e spero di averla tranquillizzata.

Nella prima parte dell'emendamento dei colleghi Raffeiner e Nicolodi è stabilito che nelle Provincie di Bolzano e Trento non si posso-

no presentare liste elettorali con meno di tre candidati, mentre nella seconda parte è previsto che su alcune liste potranno figurare più candidati di quanti siano i consiglieri comunali da eleggere. Collega Jenny, lei dovrebbe ora dimostrare nei nostri confronti altrettanta comprensione di quanto noi ne abbiamo dimostrata nei suoi. Il numero dei nostri candidati potrebbe essere troppo alto per consentirci di contenerlo entro una sola lista di quindici candidature, per cui vorremmo, potendoci conformare alle vecchie norme legislative elettorali. aver la possibilità di presentare un terzo in più di candidati, cioè liste di venti nominativi nei Comuni con 15 seggi consiliari. Non credo che ciò esuli dai principi democratici. Vi sono nella nostra Provincia piccoli Comuni nei quali, prima che si fosse proceduto alla modifica della legge elettorale, si presentava una lista di 15 candidati, la cui elezione, qualora il numero degli elettori raggiungesse il 50,1% diveniva automatica dato che i votanti non avevano possibilità di scelta. Ma questa tanto antidemocratica S.V.P., collega Jenny, si è battuta a sostegno dei principi democratici, riuscendo a far sì che un terzo in più di candidature diano alla popolazione la facoltà di scelta. In futuro potrebbe comunque ancora verificarsi che in alcuni Comuni venisse presentata una sola lista; questo signori colleghi non vi fa pensare che sarebbe più democratico concedere agli elettori una possibilità di scelta? Ecco il motivo per cui non siamo d'accordo sulla seconda parte della proposta di modifica e sosteniamo energicamente che debba restar ferma la facoltà di formare liste elettorali con un numero di candidati superiore di un terzo a quello dei seggi consiliari. Questa richiesta non può essere considerata priva di equità, nè ingiusta e tanto meno antidemocratica.

Il collega Kapfinger sta dicendo or ora:

« Già, ma se uno dei consiglieri dovesse morire?...» Nel 1964 avevo esposto quanto verificatosi nel mio Comune di origine (Racines), che dispone di 20 consiglieri comunali. Dopo la presentazione della lista elettorale, decedette un consigliere, un altro si trasferì altrove ed io, in base alla modifica della legge regionale, mi trovai esonerato dalla carica. Il Comune venne così a trovarsi con 17 consiglieri, situazione a tuttora invariata, poiché nessun consigliere potè subentrare nei seggi vacanti. Ora vorrei chiedere ai colleghi, a qualsiasi corrente essi appartengano, se un tale stato di cose non sia più antidemocratico che se non un altro candidato venisse chiamato ad occupare il seggio vacante.

Ancora soltanto una breve osservazione sul punto che riguarda la riforma o il ritorno alla compatibilità della carica di consigliere regionale e consigliere comunale. Dopo che la Corte costituzionale ha sentenziato che un Senatore ed un Deputato possono anche ricoprire la carica di consigliere comunale, credo non vi sia molto da aggiungere in merito, se non che sarebbe proprio assurdo che un consigliere provinciale non potesse far parte del Consiglio Comunale, mentre lo potrebbero un Deputato ed un Senatore.

Dichiaro pertanto che il gruppo consiliare della S.V.P. voterà a favore dell'emendamento atto a revocare questa incompatibilità. In sede di discussione intendiamo comunque argomentare su altri emendamenti; per oggi mi limito a questi tre punti.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Jenny.

JENNY (S.F.P.): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Nachdem der Fraktionsführer der SVP eigentlich als Grund seines Rückzuges meine Partei angegeben hat und sie zur wesentlichen Angelegenheit gemacht hat, bin ich gezwungen, namens der Sozialen Fortschrittspartei einige Worte zu sagen. stimmt und entspricht der Tatsache, daß wir als kleine Partei an diesem Abänderungsvorschlag des Genossen Nicolodi und Raffeiner absolut interessiert sind. Es stimmt, daß wir entsprechend den Tatsachen, die vielleicht nicht allen hier bekannt sind, gerade auf eine Demokratisierung des Gemeindelebens und des ganzen Gemeindeapparates Wert legen. Es ist heute sehr humoristisch aufzufassen, wenn gerade Herr Dr. Volgger sich zur Verteidigung der demokratischen Rechte in den Südtiroler Gemeinden aufspielt. Die Tatsachen beweisen, daß die Südtiroler Volkspartei besonders in den Gemeindeangelegenheiten über die demokratischen Grundrechte sehr eigentümliche Auffassungen hat und bisher gehabt hat. Daß sie jetzt auf einmal einsieht, daß es nicht mehr geht, eine gewisse Vormachtstellung weiterhin aufrechtzuerhalten, vor allem, daß sie einsieht, daß sie wahrscheinlich bei einer Abstimmung in Minderheit bleiben würde — das ist ein Fortschritt, den wir aber nicht nur der Südtiroler Volkspartei, sondern in bescheidener Weise auch unserer Partei zugute halten wollen. Die Tatsache, daß auch die Minderheiten berücksichtigt werden müssen, ist eine Grundfrage, die die Sozialisten vertreten, ganz unabhängig von irgendwelchen ethnischen oder sprachlichen Erwägungen. Ich kann nur eines wiederholen, was auch durch die Presse gegangen ist, nämlich wie schwierig es für eine Minderheit, besonders eine Südtiroler Minderheit ist, sich auf Gemeindeebene durchzusetzen. Das wissen die Trentiner Abgeordneten vielleicht nicht oder nur zum Teil, aber wir wissen das, wenn wir draußen in der Peripherie manchmal versuchen müssen, dieser Minderheit zu ihrem Rechte zu verhelfen. Es gibt da ganz krasse Beispiele: Wir haben einen Ge-

meindevertreter in Natz-Schabs, der zu unserer Partei gestoßen ist. Herr Dr. Volgger müßte die Sache sehr gut kennen. Was hat man da nicht alles getan, um diesem Mann irgendwie indirekt, möchte ich sagen, an den Leib zu rücken! Gerade als Lehrer ist er von der Gemeinde in vielen Dingen oft abhängig, und wie auch die Presse geschrieben hat, hat man zu ihm z.B. gesagt: « Ab nun werden Sie die Lichtrechnung und die Heizung und alle diese Dinge, die bisher die Gemeinde übernommen hat, selbst bezahlen müssen. » Ob das gerade zu einer demokratischen Auffassung gehört, Herr Dr. Volgger - ich muß Sie da speziell nennen, weil Sie gerade als Berater der Südtiroler Gruppe in Natz-Schabs aufgetreten sind —, möchte ich dahingestellt sein lassen. Sie wissen, was auch passiert ist, als dieser Vertreter der Sozialen Fortschrittspartei gewisse Mängel, gewisse Verstöße des seinerzeitigen Bürgermeisters gegen den Art. 33 der Gemeindeordnung aufgezeigt hat. Nach offensichtlichem Verstoß gegen dieses Gesetz mußte der Bürgermeister abtreten. Was hat die Südtiroler Volkspartei gemacht? Sie hat ihn wieder als Vizebürgermeister in eine maßgebende Stellung in die Gemeinde hineingebracht. Sehen Sie, ich meine, ich hätte diese ganzen Sachen hier nicht aufgeworfen, wenn man nicht mit einer direkt hohnlächelnden Ironie die Demokratie herzitiert hätte. Aber weil wir, die Soziale Fortschrittspartei, wollen, daß die Minderheiten, ganz gleich welche, ihre Rechte behalten und behaupten können, werden wir für diesen Abänderungsantrag eintreten, und wir freuen uns, daß offensichtlich jetzt dieser Gedanke gegen die ursprüngliche Vorstellung denn ich habe letzte Woche von einem maßgebenden Exponenten der Südtiroler Volkspartei ganz andere Worte diesbezüglich gehört -sich angesichts der Realität auch in der Volkspartei durchsetzt. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Es ist aber wesentlich und es ist sicherlich ein Beitrag für die demokratische Entwicklung in den Südtiroler Gemeinden, daß diese Regelung gemacht wird. Es wäre auch falsch und unlogisch, wenn eine Minderheit — und das sage ich immer wieder —, die für sich eine Autonomie beansprucht, gegenüber den eigenen Minderheiten intolerant und unnachsichtig handeln würde. Leider ist das eine der Charakteristiken, die die Volkspartei sehr oft gezeigt hat, und mein Fall ist ja eigentlich ein Beispiel dieser Unnachgiebigkeit, indem man wohl nach außen hin autonome Rechte fordert, sie aber im Grund genommen in den eigenen Reihen nicht geben will. Wenn sich aber dieser Zustand bessert - und er scheint sich zu bessern, wenn sogar ein alter Volkstumskämpfer, wie der Abgeordnete Volgger, jetzt zu diesen Erkenntnissen gelangt -, so wird auch die Entwicklung in Südtirol bessere und erfreulichere Formen annehmen.

(Signor Presidente! Signore e Signori! Considerato che il capo-gruppo della S.V.P. ha attribuito al mio partito la causa del proprio ritiro, facendone una questione di capitale importanza, mi vedo costretto quale portavoce del Partito Social-Progressista, a dire qualche parola in merito. È esatto ed è un fatto positivo che noi, quale piccolo Partito, si sia indiscutibilmente interessati all'emendamento dei colleghi Raffeiner e Nicolodi; altrettanto vero è che conformemente ai fatti - di cui forse non tutti qui sono a conoscenza — noi si attribuisce la dovuta importanza ad una democratizzazione di quella che è la vita nei consessi comunali, di tutto il meccanismo che regola l'attività civica nel suo complesso. Un lato piuttosto umoristico della faccenda è che proprio il Dr. Volgger si assuma oggi il ruolo di difensore dei diritti democratici nella vita dei Comuni sudtirolesi, mentre i fatti hanno dimostrato e vanno tuttora dimostrando la singola-

re concezione che la S.V.P. coltiva in materia di diritti democratici, specie di quelli connessi alla questione municipale. Che ora la S.V.P. scopra così all'improvviso come non le sia più possibile conservare quella certa qual posizione di predominio e riconosca, soprattutto, che in un'eventuale votazione potrebbe forse venire a trovarsi in minoranza, ebbene tutto questo denota certo un progresso, per il quale il merito non va solo alla S.V.P. ma, sia pure in proporzioni modeste, anche al mio Partito. Che anche le minoranze debbano godere di considerazione costituisce un importante problema di fondo, per il quale i socialisti si battono, indipendentemente da qualsiasi considerazione di natura etnica o linguistica. Io non posso che ripetere quanto già riportato anche dalla stampa, e cioè come sia difficile per una minoranza, specie una minoranza sudtirolese, farsi valere su piano comunale. Forse i Consiglieri trentini non ne sono a conoscenza o lo sono soltanto in parte, ma noi, che qualche volta dobbiamo intervenire nelle zone periferiche, per cercar di tutelare i diritti della minoranza, noi lo sappiamo bene. Si possono citare in merito esempi di fatti pressoché clamorosi: abbiamo a Naz Sciaves un insegnante il quale è approdato nel nostro Partito e ci rappresenta in quel Comune. Il Dr. Volgger dovrebbe essere bene edotto sulla faccenda! Cosa non si è fatto, indirettamente, per rendere impossibile la vita a quell'uomo! Proprio quale insegnante egli è spesso assoggettato, per diverse cose, al Comune e — come riportato dalla stampa —, gli è stato detto fra l'altro: « Da ora in avanti dovrà pagarsi personalmente la bolletta della luce, il riscaldamento, insomma tutte quelle cose a cui finora aveva provveduto il Comune ». Se questo rispecchi propriamente una concezione democratica Dr. Volgger — devo richiamarmi specificatamente al suo nome, dato che lei a Naz Sciaves era entrato in scena quale consulente politico del gruppo sudtirolese — ciò penso resti da vedersi. Lei sa pure cosa è accaduto allorquando quel rappresentante del Partito Social-Progressista ha messo in luce certe mancanze, certe infrazioni del Sindaco allora in carica, all'art. 33 dell'Ordinamento Comunale. A seguito di tali evidenti trasgressioni a questa legge, il Sindaco fu costretto a dimettersi. Come reagì allora la S.V.P.? Lo riportò in Comune quale Vice-Sindaco, ad una carica, cioè, parimenti influente. Vedete tutte queste cose non le avrei toccate in questa sede se non fosse stata chiamata in causa, con certi sorrisi ironici, la stessa democrazia. Ma poiché noi del Partito Social-Progressista vogliamo che le minoranze — non importa quali — possano conservare, far valere i propri diritti, ci batteremo per questo emendamento, e ci rallegra il poter constatare come ora tale intendimento, in contrapposizione all'originale punto di vista della S.V.P. — ed in merito ho sentito proprio la settimana scorsa un suo autorevole esponente, esprimersi in termini totalmente diversi da quelli di una volta — ci rallegra, ripeto, il constatare che anche in seno alla S.V.P. la realtà dei fatti stia facendo prevalere questo intendimento. Non è mia intenzione esprimermi oltre sull'argomento. La messa a punto di questa questione è di sostanziale importanza e può rappresentare un valido contributo allo sviluppo democratico dei Comuni sudtirolesi. Sarebbe proprio errato e privo di logica — l'ho detto e lo ribadisco — se una minoranza che rivendica una propria autonomia, mancasse di tolleranza e comprensione nei confronti delle altre minoranze. Purtroppo è una caratteristica questa, che ha spesso contraddistinto la S.V.P., e direi che il mio caso è un tipico esempio di questa intransigenza visto che dall'esterno si esige il diritto all'autonomia, mentre lo stesso viene poi in sostanza negato in seno al proprio schieramento. Ma qua-

lora questa situazione dovesse migliorare — e pare si sia sulla buona strada — e visto che persino un vecchio propugnatore della lotta etnica quale il Consigliere Volgger è riuscito a rendersene conto, si potrà anche guardare con più ottimismo ad un processo evolutivo del Sudtirolo.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Il disegno di legge n. 55 che stiamo discutendo contiene argomenti multiformi, di differente natura, per dare un giudizio sui quali non è possibile, da parte nostra perlomeno, un giudizio globale, generale, in quanto i temi anche di natura assai spicciola possono essere variamente interpretati. Ci riserviamo quindi di trattare i vari articoli ed emendamenti in sede di discussione articolata, dandone il nostro giudizio singolarmente.

Tuttavia mi sia permesso esporre la nostra impostazione generale su questa legge, che ormai non è più possibile fare altrimenti, altrimenti preferiremmo poterla disorganare in varie sue parti, perché effettivamente i temi, i problemi, gli argomenti sono, ripeto, di assai diversa natura fra di loro. Riusciremo comunque a dare una impostazione su tutta la legge n. 55 e a fare alcune raccomandazioni all'on. Giunta che ha presentato questo disegno di legge e agli altri colleghi consiglieri regionali, compresi noi stessi, che abbiamo presentato alcuni emendamenti. Tali raccomandazioni possono riassumersi in queste poche parole e domande. L'autonomia, il principio di autonomia in questo nostro ambiente, in questa nostra regione, fra questi banchi ha o non ha dato risultati, frutti, sul piano della maturità civica e della partecipazione diretta del cittadino, cittadino dotato di coscienza democratica, alla cosa pubblica e all'amministrazione

della cosa pubblica? Si sono verificate certe maturità civiche e certe preparazioni sul piano della democrazia, nel nostro ambiente, fra le nostre popolazioni, fra i rappresentanti più in vista delle nostre popolazioni, che accedono o si accingono all'amministrazione della cosa pubblica? Sembra una domanda un po' polemica forse, pleonastica? Io penso di no; è una domanda obiettiva che noi facciamo per sentire dall'on. Giunta se ritiene ancora giustificata l'impostazione non sufficientemente democratica di quella che è la proporzionale o non proporzionale, di quella che è la legge del premio alle forze più rappresentative, cioè la legge maggioritaria nel sistema elettorale. Noi chiediamo se la Giunta ritiene, se l'on. assessore ritiene di poter considerare il sistema maggioritario, così duramente o strenuamente difeso e così duramente imposto alle minoranze, se ritiene di considerarlo un residuo dell'infanzia della nostra democrazia. Abbiamo fatto dei passi in avanti indubbiamente, e penso che vent'anni di buona democrazia, di autonomia, sono sufficienti per constatare che questo è un residuo da buttare, un residuo che se non vogliamo buttarlo a mare tutto in una volta, buttiamolo a mare a rate frequenti e a dosi forti. Il cons. Molignoni ha ricordato che da 10.000 abitanti siamo arrivati a 5.000. Ma quanti anni sono passati? Ma quanti anni abbiamo dovuto batterci per ottenere la riduzione ai 5.000 abitanti, per poter in quei comuni far scattare la legge proporzionale? Adesso vorremmo arrivare ai 4.000.

MOLIGNONI (P.S.U.): Conquiste lente, ma la democrazia conquista giorno per giorno!

PRUNER (P.P.T.T.): Proporzionatamente alla coscienza civica, alla preparazione e alla maturità democratica della nostra popolazione penso che sia una conquista troppo lenta, col-

lega Molignoni, quella di accettare una rata appena appena di un decimo della totale disponibilità o la totale conquista che dobbiamo raggiungere, è uno stillicidio troppo lento. La nostra parte politica pensa che sia la Giunta, la maggioranza democristiana compresa, che debba dare riconoscimento, debba dare credito alle nostre già raggiunte mete democratiche sul piano generale della nostra regione, mete popolari, mete istituzionali, sia per quanto riguarda i nostri organismi e le nostre rappresentanze politiche, che non hanno certo timore di una qualche rivincita. La D.C., la maggioranza nella nostra regione, non teme di essere sorpassata da chissà quali forze di altri partiti, dai piccoli comuni della nostra provincia di Trento. Noi diamo coraggio, noi apriamo le porte a una maggiore rappresentanza popolare nelle nostre amministrazioni comunali.

Ma, a parte le difficoltà di ordine politico e costituzionale, sul piano concreto e pratico penso che l'approvazione di quell'emendamento, che non propone la totale modifica del sistema maggioritario ma vuole ottenere una buona rata in anticipo di quello che sarà un pagamento necessario e sicuro in avvenire, non possa disturbare alcuno sul piano politico, nemmeno se si dovesse arrivare ad una completa riforma.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti proposti in questo disegno di legge, penso che per la riforma o il ritorno alla compatibilità della carica di consigliere regionale e consigliere comunale, ci si debba adeguare anche lì ad un principio generale di democrazia e di costituzionalità, paragonando appunto le condizioni riservate ai consiglieri regionali e quelle riservate ai deputati e ai senatori in sede nazionale. Non facciamo alcuna discriminazione, la sentenza della Corte costituzionale è qualche cosa di acquisito e vogliamo adeguarci allo stesso criterio, allo stesso principio.

L'eliminazione del sistema Van d'Hont, come noi abbiamo proposto, serve ad adeguarci ad un principio più snello e più semplice — lasciamo a parte il democratico perché non è che sia antidemocratico il sistema fino adesso adottato —; chiediamo che venga abrogato, che venga soppresso il sistema finora adottato perché non ci sembra che abbia sufficienti ragioni e giustificazioni di poter sussistere.

Per il resto prenderemo poi la parola in sede di discussione articolata di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (P.S.U.): Molto brevemente, signor Presidente e signori consiglieri, mi intratterrò su questo argomento, tanto più che è stato sviluppato ampiamente dal collega Molignoni.

Io dico che la legge elettorale rappresenta un aspetto squisitamente politico, che deve impegnare ognuno di noi a una profonda valutazione delle conseguenze che questa manifesta nella sua applicazione. Soprattutto la legge elettorale riguardante la costituzione delle amministrazioni comunali comporta una necessità di approfondimento delle conseguenze. Abbiamo legiferato in questa materia da anni consecutivi, è già stato citato dal sen. Raffeiner questo continuo stillicidio di modifiche nei confronti della legge elettorale, e riconosco che erano opportune, però penso che veramente il problema vada affrontato nella sua complessità. Queste modifiche alle modifiche rendono estremamente difficile la consultazione della legge da parte degli interessati e la stessa applicazione di queste norme. Quindi mi pare che il problema vada veramente considerato nella sua ampiezza, nella sua vastità, vada affrontato e vada codificato attraverso una norma di legge che preveda tutta la regolamentazione della materia.

Un breve accenno vorrei fare perciò sulla modifica dell'art. 34, cioè la riduzione dei candidati, perché mi pare che sia una norma estremamente importante; vorrei che si cercasse di inserire nelle amministrazioni comunali le opposizioni. Questo lo dico anche per l'esperienza che ho avuto quale assessore agli enti locali, dove per l'esistenza di qualche opposizione un po' vivace abbiamo anche potuto intervenire per sanare situazioni che non erano certo le più regolari, le più rispettose delle norme di legge. L'esistenza di queste opposizioni in altri stati molto più progrediti e anche democraticamente più affermati di noi, si creano volutamente, perché veramente queste danno una garanzia di sana amministrazione.

Noi sappiamo che le amministrazioni comunali sono le istituzioni più vicine alla popolazione, quindi quelle che sono maggiormente a contatto e sottoposte a una valutazione, a una critica, in quanto interferiscono nelle condizioni di vita delle popolazioni, sono più vicine anche perché sono più facilmente accessibili dai rappresentanti delle popolazioni. Quindi mi pare che accordare questa possibilità, accentuarla questa possibilità, sia anche nel nostro interesse, cioè nell'interesse di noi rappresentanti delle popolazioni, perché penso che ognuno di noi voglia veramente creare lo strumento che dia la garanzia più assoluta di un riconoscimento di maggiore fiducia nelle istituzioni democratiche. Noi stiamo in una situazione di incertezza, vorrei dire quasi di gravità, per questa continua manifestazione di sfiducia nei confronti delle istituzioni locali. Noi dobbiamo ricreare nei confronti della popolazione questa fiducia che, invece, va continuamente diminuendo. Ecco perché la creazione di uno strumento che dia maggiore possibilità di interferenza nell'amministrazione è senz'altro molto opportuno.

La questione della proporzionale: mi pare che su questo tema non ci sia da perdere del tempo, è stato già sollecitato e affermato da altri gruppi, compreso anche il collega Molignoni. Indubbiamente con la proporzionale noi creiamo, ed è stato riconosciuto mi pare anche dal collega Santoni, una maggioranza costituita che dia garanzia nel maggior rispetto del programma. Anche qui la nostra esperienza ci insegna che la costituzione delle amministrazioni comunali col sistema maggioritario afferma la lista che si presenta all'elettorato con un determinato programma, poi cominciano gli scardinamenti, cominciano le uscite, le opposizioni nell'interno della lista stessa, e questo, ripeto, è un altro argomento di sfiducia nei confronti delle popolazioni. Con il sistema proporzionale c'è una maggiore responsabilizzazione nei consigli comunali; non è detto che tutto debba essere positivo, però se noi facciamo una valutazione delle parti positive e negative, dobbiamo sicuramente riscontrare una positività di garanzia nella creazione dell'amministrazione comunale su base proporzionale.

Concordo poi sulle motivazioni inserite nella relazione per quanto riguarda il prolungamento, oltre che del periodo di gestione, del periodo legislativo. Questo è un indirizzo in campo nazionale, ed effettivamente, valutando le motivazioni inserite nella relazione, debbo riconoscere effettivamente dei grandi vantaggi. Non è perfetto neanche questo, bisogna pur riconoscere che qualche parte negativa sussiste, in quanto se un comune disgraziatamente si viene a creare un'amministrazione comunale che non funziona, se la deve tenere, a meno che non si crei la mancanza di numero legale, se la deve tenere per un periodo assai maggiore di prima. Non ci si illuda poi di crea-

re programmi troppo fantasiosi, perché ben difficilmente verrebbero rispettati.

Comunque, io penso che effettivamente il prolungamento del periodo sia senz'altro positivo.

Sul tema dell'incompatibilità ci sarebbe bisogno di riprendere in esame tutto l'argomento. Noi abbiamo inseriti dei motivi per la ineleggibilità e l'incompatibilità che non avrebbero ragione d'essere. Un amministratore della pro loco, dell'azienda di soggiorno, dell'Eca, che conflitto crea nei confronti dell'amministrazione comunale? Io penso che qui ci sarebbe da rivedere tutto il tema, perché dobbiamo notare che esistono dei motivi di ineleggibilità e incompatibilità che sono valutati sulla base di un eventuale conflitto nei confronti dell'amministrazione che non avrebbero ragione d'essere, mentre che ci sono motivi di ineleggibilità e incompatibilità che non sono inseriti. Non posso essere d'accordo col collega Santoni quando ha detto che gli impiegati della provincia non dovrebbero essere considerati ineleggibili e incompatibili. Io voglio affermare il mio convincimento che è diverso, caro Santoni, anche perché una delle tue motivazioni, cioè quella di dire che si è creato l'ente locale parlando della provincia di Trento, non ha una ragione solida, in quanto tu sai benissimo che l'assessorato enti locali non raccoglie tutte le attività, perché tu sai benissimo che proprio l'istruzione o proprio l'assistenza è sottratta, e quindi più che gli impiegati dipendenti da questo assessorato non...

SANTONI (D.C.): (Interrompe).

VINANTE (P.S.U.): Ecco, e questo manifesta una gravissima difficoltà, collega Santoni. Comunque sia, io ho voluto citare questo per dire che la materia dell'incompatibilità e della ineleggibilità dovrebbe essere esaminata

molto più vastamente e molto più profondamente, e che quindi l'assessorato agli enti locali della Regione dovrebbe riprendere l'argomento e cercare di affrontarlo nella sua interezza.

Ultimo argomento è quello dei commissari. Sì, io dichiaro che anche da parte nostra vediamo l'utilità che, in caso di insufficiente funzionalità delle amministrazioni, si preveda il commissario. È giusto che se si deve sostituire un'amministrazione per qualsiasi ragione prevista dalla legge, questa va sostituita con un commissario anziché mantenere in funzione la giunta. Le ragioni sono state dette e sono evidentemente chiare. Una delle ragioni fondamentali è proprio quella che molti consiglieri si dimettono perché sono in contrasto con l'attività svolta dalla giunta, ma se poi quella rimane in carica si è raggiunto proprio il risultato opposto a quello che si voleva creare, in quanto si è lasciato in vita una istituzione, nei

confronti della quale è stata dichiarata la più ampia opposizione, attraverso le dimissioni, cioè si è voluto dichiarare l'insufficienza di quella amministrazione, l'incapacità di quella amministrazione, quando non ci siano dei motivi ancora più gravi e di natura morale.

Per queste ragioni io dico che noi siamo d'accordo sulla nomina del commissario, in tutti i casi.

PRESIDENTE: Nella discussione generale ha la parola l'assessore.

Devo comunicare che mi è pervenuta una mozione, da parte della S.V.P., di protesta con la divisione dei fondi sulla legge 614.

Comunico che la prossima seduta è prevista per il giorno 24 ad ore 10.

La seduta è tolta.

(Ore 13.55)